



Istituto Professionale di Stato Enogastronomia Ospitalità
Alberghiera Servizi Commerciali "G. De Carolis" Spoleto

Via San Paolo Inter Vineas n° 1 - 06049 Spoleto (PG)

Protocollo di Sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoVID-19

Revisioni del Documento		
Rev.	Data	Motivo della Revisione
00	7 Settembre 2020	Prima emissione
01	30 Dicembre 2021	Modifiche ed integrazioni relativamente all'evoluzione normativa
02	23 Febbraio 2022	Modifiche ed integrazioni ai paragrafi 3, 4, 6.1, 7.3, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.3.2, 8.3.5, 11, 12.1.4 relativamente all'evoluzione normativa e a seguito delle modifiche del Referente Covid

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Galassi

D.S.G.A.
Dott.ssa Maria Margherita Lezi

R.S.P.P.
Prof. Ind. Sandro Baldoni

Medico Competente
Dott.ssa Gigliola Casciola

R.L.S.
Ed. Nadia Alga

Referente Covid
Prof.ssa Paola Selli

SOMMARIO

1. Scopo.....	5
2. Applicabilità.....	5
3. Riferimenti normativi e tecnici	5
4. Termini e Definizioni	9
5. Responsabilità e Aggiornamento.....	15
5.1 Obblighi dei Lavoratori	15
5.2 Commissione per il monitoraggio dell'applicazione delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del CoVID-19	15
5.3 Aggiornamento del Protocollo di Sicurezza	16
6. CoVID-19 sintomi e modalità di trasmissione	17
6.1 Virus e Malattia.....	17
6.2 Sintomi CoVID-19.....	18
6.3 Modalità di trasmissione.....	18
7. Misure generali di tutela della salute.....	20
7.1 Informazione.....	20
7.2 Formazione.....	21
7.2.1 Formazione per i Lavoratori.....	21
7.2.2 Formazione dei Referenti scolastici per CoVID-19	21
7.3 Limitazioni per l'accesso negli edifici scolastici e nei convitti	21
7.4 Misure generali di prevenzione e protezione	22
7.5 Obbligo vaccinale per il personale scolastico	23
8. Misure organizzative per il contrasto della diffusione del CoVID-19.....	25
8.1 Misure di prevenzione per i lavoratori da attuare in caso di sintomi sospetti	25
8.2 Disposizioni per l'ingresso e la permanenza dei lavoratori nei luoghi di lavoro	26
8.2.1 Modalità di controllo della Certificazione Verde CoVID-19 con piattaforma SIDI	27
8.2.2 Certificazione di esenzione dalla campagna vaccinale anti CoVID-19	28
8.2.3 Modalità di controllo della Certificazione Verde CoVID-19 con APP "Verifica C19"	29
8.2.4 Permanenza e spostamenti all'interno degli edifici scolastici, riunioni, formazione.....	29
8.2.5 Gestione spazi comuni (aree ristoro, servizi igienici, fotocopiatrici).....	31
8.2.6 Disposizioni per i Docenti.....	31
8.2.7 Disposizioni per gli Educatori.....	32
8.2.8 Disposizioni per i collaboratori scolastici	33
8.2.9 Disposizioni per gli Assistenti Amministrativi e Tecnici	34

8.3 Disposizioni per l'ingresso e la permanenza degli studenti negli edifici scolastici	35
8.3.1 Attività fisica e utilizzo della Palestra	37
8.3.2 Modalità di svolgimento della Ricreazione	38
8.3.3 Modalità di utilizzo dei servizi igienici	40
8.3.4 Modalità di riammissione a scuola a seguito di assenze.....	40
8.3.5 Disposizioni per gli studenti	41
8.4 Disposizioni per l'ingresso e la permanenza degli studenti nei covitti.....	42
8.4.1 Modalità d'uso delle camere	42
8.4.2 Orario di uscita dal convitto per recarsi a scuola.....	43
8.4.3 Fruizione del servizio mensa	43
8.4.4 Ora studio.....	44
8.4.5 Libera uscita.....	44
8.4.6 Attività libere all'interno del Convitto	44
8.4.7 Attività educative, motorie e ludiche	45
8.4.8 Utilizzo dei distributori bevande e snack	45
8.4.9 Colloqui educatori – genitori; accesso genitori.....	45
8.4.10 Colloqui educatori/educatrici-convittori/convittrici.....	47
8.5 Disposizioni per l'ingresso e la permanenza dei genitori, tutori ed eventuali delegati negli edifici scolastici.....	47
8.6 Modalità di accesso di Corrieri/Portalettere/Fornitori.....	49
8.7 Modalità di ingresso e di permanenza nei luoghi di lavoro di soggetti terzi	50
9. Pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti	53
9.1 Pulizia e disinfezione degli ambienti	53
9.1.1 Pulizia degli ambienti	53
9.1.2 Disinfezione degli ambienti	55
9.1.3 Superfici e oggetti toccati più frequentemente da più persone per i quali è necessario prestare attenzione durante le operazioni di pulizia e disinfezione	56
9.1.4 Sopravvivenza del SARS-CoV-2 sulle superfici	57
9.1.5 Principi attivi per la disinfezione delle superfici	58
9.1.6 Aerazione degli ambienti.....	58
9.1.7 Cronoprogramma delle operazioni di pulizia e disinfezione.....	59
9.2 Sanificazione straordinaria in caso soggetto positivo al CoVID-19	64
10. Precauzioni igieniche personali.....	65
10.1 Dispositivi per l'igiene personale.....	65
10.2 Misure igieniche personali.....	65
11. Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).....	67
12. Risposta a eventuali casi e focolai da CoVID-19.....	71

12.1 Gestione di uno studente sintomatico	71
12.1.1 Scenario 1: Studente che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C e/o un sintomo compatibile con CoVID-19, in ambito scolastico	71
12.1.2 Scenario 2: Studente che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C e/o un sintomo compatibile con CoVID-19, presso il proprio domicilio	72
12.1.3 Scenario 3: Studente/convittore che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C e/o un sintomo compatibile con CoVID-19, presso il convitto e dove i genitori riescono ad intervenire tempestivamente.....	73
12.1.4 Scenario 4: Studente/convittore che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C e/o un sintomo compatibile con CoVID-19, presso il convitto e dove i genitori non riescono ad intervenire tempestivamente a causa della distanza dalla residenza.....	74
12.2 Gestione di un operatore scolastico sintomatico	77
12.2.1 Scenario 1: Operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C e/o un sintomo compatibile con CoVID-19, in ambito scolastico o convitto.....	77
12.2.2 Scenario 2: Operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C e/o un sintomo compatibile con CoVID-19, al proprio domicilio.....	78
12.3 Gestione di un soggetto terzo sintomatico in ambito scolastico	79
12.4 Indicazioni nel caso di un numero elevato di assenze in una classe	80
12.5 Collaborazione con in Dipartimento di Prevenzione nel caso di studenti e/o operatori scolastici positivi al SARS-CoV-2	80
13. Sorveglianza sanitaria e lavoratori fragili	82
14. Rintracciabilità della documentazione.....	84
15. Lista di distribuzione.....	84

Allegati:

Allegato 1 Cartellonistica/Segnaletica di sicurezza

Allegato 2 Registro Ingressi Visitatori

Allegato 3 Autodichiarazione ingresso visitatori

Allegato 4 Modello Registro Pulizie

1. Scopo

Lo scopo del presente Protocollo di Sicurezza è quello di definire le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoVID-19 nelle sedi dell'Istituto Professionale di Stato Enogastronomia Ospitalità Alberghiera Servizi Commerciali "G. De Carolis" Spoleto, di seguito per brevità denominato Istituto Professionale De Carolis, al fine di garantire lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, educative e formative in ottemperanza al Decreto del Ministero dell'Istruzione n° 257 del 06/08/2021.

Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, di cui agli art. 17 e 28 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., relativamente al potenziale rischio di esposizione ad agenti biologici e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione da attuare per la tutela della salute e della sicurezza delle persone.

2. Applicabilità

Il presente Protocollo di Sicurezza si applica nelle sotto elencate sedi dell'Istituto Professionale De Carolis, ovvero:

- 1) Sede centrale, Direzione e Segreteria, Via San Paolo Inter Vineas n. 1, Spoleto
- 2) Succursale G.Spagna, Viale Martiri della Resistenza n. 135, Spoleto
- 3) Succursale di Cascia, Loc. Roccaporena
- 4) Convitto San Paolo, Via Valadier, Spoleto
- 5) Convitto San Carlo, Via San Carlo 13, Spoleto

3. Riferimenti normativi e tecnici

Per la redazione del presente Protocollo di Sicurezza si è fatto riferimento alle disposizioni, indicazioni e suggerimenti contenuti nelle sotto indicate leggi, norme e documenti tecnici:

- D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni
- Legge n. 27 del 24/04/2020 conversione in legge del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020
- Legge n. 159 del 27/11/2020 conversione in legge del Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020
- Legge n. 76 del 28/05/2021 conversione in legge del Decreto Legge n. 44 del 01/04/2021
- Legge n. 87 del 17/06/2021 conversione in legge del Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021
- Legge n. 126 del 16/09/2021 conversione in legge del Decreto Legge n.105 del 23/07/2021
- Legge n. 133 del 24/09/2021 conversione in legge del Decreto Legge n. 111 del 06/08/2021
- Legge n. 165 del 19/11/2021 conversione in legge del Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021
- Legge n. 11 del 18/02/2022 conversione in legge del Decreto Legge n. 221 del 24/12/2021
- Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021

- Decreto Legge n. 229 del 30/12/2021
- Decreto Legge n. 5 del 04/02/2022
- D.P.C.M. 17/06/2021
- Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 274 del 07/07/1997 *"Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della Legge 25/01/1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione"*.
- Decreto Ministero dell'Istruzione n. 257 del 06/08/2021 *"Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione (Piano Scuola 2021-2022)"*
- Protocollo d'Intesa del 14/08/2021 tra il Ministero dell'Istruzione e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di CoVID-19 (Anno Scolastico 2021-2022).
- Ordinanza Ministero della Salute 21/05/2021 *"Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 06/04/2021"*.
- Determinazione Direttoriale Regione Umbria Direzione Salute e Welfare n° 9775 del 05/10/2021 *"Emergenza Coronavirus: aggiornamento del documento "EMERGENZA COVID-19 PIANO SCUOLE Anno scolastico 2021-2022", approvato con Determinazione Direttoriale n. 9401 del 24/09/2021"*.
- Determinazione Direttoriale Regione Umbria Direzione Salute e Welfare n° 10137 del 15/10/2021 *"Emergenza Coronavirus: aggiornamento del documento "EMERGENZA COVID-19 PIANO SCUOLE Anno scolastico 2021-2022", approvato con Determinazione Direttoriale n. 9775 del 05/10/2021"*.
- Circolare Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/2020 *"Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività"*.
- Circolare Ministero della Salute n. 17644 del 22/05/2020 *"Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento"*.
- Circolare Ministero dell'Istruzione n. 1585 del 11/09/2020 *"Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 04/09/2020. Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato"*.
- Circolare Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 *"Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia CoVID-19 correlata"*.

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	Protocollo Sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoVID-19	Rev. 02 del 23/02/2022	
		Rif. D.Lgs. 81/2008	Pag. 7 di 84
		File: Prot Sic Covid-19_IPSEOASC_Rev.02	
<ul style="list-style-type: none"> – Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021 <i>"Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti CoVID-19"</i>. – Circolare Ministero della Salute n. 36254 del 11/08/2021 <i>"Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)"</i>. – Circolare Ministero dell'Istruzione n. 953 del 09/09/2021 <i>"Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde CoVID-19 in corso di validità del personale docente e ATA"</i>. – Circolare Ministero della Salute n. 43366 del 25/09/2021 <i>"Proroga della validità delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti CoVID-19"</i>. – Circolare Ministero della Salute n. 53922 del 25/11/2021 <i>"Proroga della validità delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti CoVID-19"</i>. – Circolare Ministero dell'Istruzione n. 1889/AOODPIT del 07/12/2021 <i>"Decreto Legge 26/11/2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi"</i>. – Circolare Ministero dell'Istruzione n. 1337/AOODPPR del 14/12/2021 <i>"Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato dello stato vaccinale del personale docente e ATA"</i>. – Circolare Circolare Ministero dell'Istruzione n. 1927/AOODPIT del 17/12/2021 <i>"Obbligo vaccinale del personale scolastico – Pareri"</i>. – Circolare Ministero della Salute n. 59069 del 23/12/2021 <i>"Proroga della validità delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2/CoVID-19"</i>. – Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 <i>"Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)"</i>. – Circolare Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione n. 11 del 08/01/2022 <i>"Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del Decreto Legge 07/01/2022, n. 1 – prime indicazioni operative."</i> – Circolare Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022 <i>"Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2"</i> – Rapporto Istituto Superiore di Sanità CoVID-19 n. 19/2020 (versione 13/07/2020) <i>"Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza CoVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"</i> – Rapporto Istituto Superiore di Sanità CoVID-19 n. 58/2020 (versione 28/08/2020) <i>"Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"</i>. 			

- Rapporto Istituto Superiore di Sanità CoVID-19 n. 11/2021 (versione 18/04/2021) *"Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"*.
- Rapporto Istituto Superiore di Sanità CoVID-19 n. 12/2021 (versione 20/05/2021) *"Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici"*.
- Documento dell'Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, INAIL, Ministero dell'Istruzione, Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Fondazione Kessler *"Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)"* del 01/09/2021.
- Nota Tecnica dell'Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, Conferenza delle Regioni e Province Autonome *"Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico"* versione del 28/10/2021.
- Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL, Aprile 2020.

4. Termini e Definizioni

Agli effetti del presente Protocollo di Sicurezza di seguito sono indicati i termini utilizzati e le relative definizioni, fornite dal Ministero della Salute, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie alla data di redazione del documento:

- a) **Coronavirus**: I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus denominati "Coronaviridae" noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).
- b) **Nuovo Coronavirus**: E' un nuovo ceppo di Coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan (Cina), nel dicembre 2019.
- c) **SARS-CoV-2**: Il virus che causa l'attuale pandemia è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Alla data odierna il virus SARS-CoV-2 è stato classificato dalla Direttiva UE 2020/739 e dalla Legge n° 159 del 27/11/2020 come "Agente Biologico di Gruppo 3".
- d) **CoVID-19**: "CoVID-19 è il nome della malattia che può provocare gravi problemi all'apparato respiratorio causata dal nuovo Coronavirus, dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata. Lo ha annunciato, l'11 febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al virus, il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.).
- e) **Sintomi**: Nel linguaggio medico, sono la manifestazione di uno stato patologico, avvertito soggettivamente dal malato ed in alcuni casi possono essere anche colti dall'esterno da un osservatore (medico). I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono: febbre, tosse secca, difficoltà respiratorie, congiuntivite, astenia (sensazione di fatica eccessiva), perdita/alterazione del senso dell'olfatto e/o del gusto, rinorrea, diarrea, spossatezza, mal di gola, mal di testa. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.
- f) **Caso Confermato di CoVID-19**: Una persona rilevata positiva all'infezione SARS-CoV-2 a seguito di un test molecolare di conferma effettuato da un laboratorio di riferimento regionale, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici della persona.
- g) **Contatto di un caso di CoVID-19**: Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso

- h) Contatto Stretto ad ALTO RISCHIO: Per contatto stretto ad Alto Rischio, si intende:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso di CoVID-19;
 - una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di CoVID-19 (per esempio la stretta di mano);
 - una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di CoVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
 - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di CoVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
 - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso CoVID-19 in assenza di DPI idonei;
 - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso CoVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso CoVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
 - una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso CoVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale della sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.
- i) Contatto Stretto a BASSO RISCHIO: Per contatto stretto a Basso Rischio, si intende:
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso CoVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
 - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso CoVID-19 per meno di 15 minuti;
 - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso CoVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso CoVID-19, provvisto di DPI raccomandati
 - tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso CoVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso CoVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.
- j) Test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isoterma mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2. La metodica di real-time RT-PCR permette, attraverso l'amplificazione dei geni virali maggiormente espressi, di rilevare la presenza del genoma virale oltre che in soggetti sintomatici anche in presenza di bassa carica virale, pre-sintomatici o asintomatici. Il prelievo del materiale biologico da sottoporre a test è eseguito mediante tampone oro-rino faringeo. Il risultato del test si ottiene dopo circa 24 ore dal prelievo. Alla data odierna sono gli unici test in grado di confermare con certezza l'infezione da SARS-CoV-2 in termini di sensibilità e specificità.

- k) Test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) del virus SARS-CoV-2 mediante immunodosaggio a flusso laterale. Il prelievo del materiale biologico da sottoporre a test è eseguito mediante tampone oro-rino faringeo. Il risultato del test si ottiene dopo circa 15 – 30 minuti dal prelievo. Alla data odierna la positività al virus riscontrata con un test antigenico rapido deve essere confermata da un successivo test molecolare.
- l) Test sierologico: test che rileva l'esposizione del soggetto al virus, evidenziando la presenza di anticorpi contro il virus, ma non sono in grado di confermare o meno un'infezione in atto. Il prelievo del materiale biologico da sottoporre a test è eseguito mediante prelievo capillare o venoso del sangue. Alla data odierna i test sierologici non sono considerati attendibili per la determinazione di un caso confermato di CoVID-19.
- m) Isolamento: è un provvedimento che consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da CoVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione, durante il periodo di trasmissibilità.
- n) Quarantena: è un provvedimento che si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso confermato di CoVID-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi.
- o) Epidemia: Manifestazione collettiva d'una malattia che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto in dipendenza da vari fattori, si sviluppa con andamento variabile e si estingue dopo una durata anche variabile.
- p) Pandemia: ("pan" significa "tutti" e "demos" significa "popolazione" quindi "pandemia" significa "tutta la popolazione") E' un'epidemia con la tendenza a diffondersi ovunque, in maniera tale da invadere rapidamente vastissimi territori e continenti, così da coinvolgere un elevatissimo numero di persone con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.
- q) Stato di Emergenza: Lo stato di emergenza può essere dichiarato al verificarsi o nell'imminenza di calamità naturali, emergenze sanitarie o eventi connessi all'attività dell'uomo. Per le emergenze di rilievo nazionale che devono essere, con immediatezza d'intervento, fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, su proposta del Presidente del Consiglio, acquisita l'intesa della regione interessata, ai sensi del Codice della Protezione Civile (Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018).
- r) D.P.I.: si definiscono Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), ai sensi dell'art 74 comma 1 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425

- s) Mascherine chirurgiche: il termine mascherine chirurgiche si riferisce a mascherine monouso approvate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per uso come dispositivi medici in base alla normativa nazionale e comunitaria (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) e norma UNI EN 14683:2019). Le mascherine chirurgiche non sono Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.), comunque possono costituire un'utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea, così come indicato nel Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità ISS COVID-19 n.2/2020 rev. 28 marzo 2020, alla luce delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili e delle principali modalità di trasmissione di questa malattia (contatto e droplets), le mascherine chirurgiche sono in grado anche di proteggere la persona che le indossa da schizzi e spruzzi e rappresentano una protezione sufficiente nella maggior parte dei casi. Le mascherine chirurgiche sono esclusivamente monouso ed offrono mediamente una protezione dalle contaminazioni per un tempo di 4-6 ore di utilizzo continuativo, terminato il quale, sono da eliminare.
- t) Mascherine facciali filtranti: le mascherine facciali filtranti sono Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), filtranti per la protezione delle vie respiratorie, classificati di tipo 1 (FFP1), di tipo 2 (FFP2) e di tipo 3 (FFP3), in base alla Norma Tecnica EN 149:2001+A1:2009 e secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/425. La classificazione definisce il livello di protezione della persona che indossa la maschera con un grado di efficienza filtrante rispettivamente dell'80%, 94% e 98%. I facciali filtranti sono ulteriormente classificati come:
- NR, utilizzabili solo per un singolo turno di lavoro della durata di 8-10 ore
 - R, riutilizzabili per più di un turno di lavoro, in questo caso dopo la R deve essere indicato il numero dei turni di lavoro per il quale il D.P.I. è riutilizzabile.
- u) Mascherine di comunità o autoprodotte: non sono dispositivi medici e non sono dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) vengono prodotte in assenza di norme tecniche di riferimento e di conseguenza non offrono nessuna garanzia di protezione.
- v) Pulizia: complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza (art. 1 comma 1 lett. A del D.M. n. 274 del 07/07/1997 *"Regolamento che disciplina le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione"*).
- w) Disinfezione: complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni (art. 1 comma 1 lett. B del D.M. n. 274 del 07/07/1997 *"Regolamento che disciplina le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione"*).
- x) Sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore (art. 1 comma 1 lett. E del D.M.

n. 274 del 07/07/1997 *"Regolamento che disciplina le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione"*).

- y) Referente scolastico per CoVID-19: lavoratore incaricato dal Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) e adeguatamente formato sugli aspetti principali di trasmissione del virus SARS-CoV-2, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi CoVID-19 sospetti e/o confermati e che riesca a svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione dell'U.S.L. competente per territorio.
- z) Lavoratore Fragile: tale definizione discende da quanto indicato nel Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali del 24/04/2020, il quale fa riferimento all'art. 3 comma 1 lett. b) del D.P.C.M. 08/03/2020 che indica con soggetti fragili le "persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita".
- aa) Plesso scolastico: nell'ordinamento scolastico si intende per plesso scolastico ciascuna scuola appartenente ad un Circolo Didattico o Istituto Comprensivo.
- bb) Certificazione Verde CoVID-19 (Green Pass): certificazione istituita dal D.P.C.M. 17/06/2021 comprovante, una delle seguenti condizioni in cui si trova la persona che lo possiede:
- stato di avvenuta vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2
 - stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2
 - effettuazione di un test molecolare o antigenico con risultato negativo al virus SARS-CoV-2
- Con l'evolversi della situazione epidemiologia e la necessità di attuare misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoVID-19 sono stati identificati con specifici atti normativi le seguenti tipologie di Green Pass:
- Green Pass Base: si intende la Certificazione verde CoVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
 - Green Pass Rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde CoVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il Green Pass Rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
 - Green Pass Booster: si intende la Certificazione verde CoVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.

La differenza sta a indicare quali tipi di Certificazione verde CoVID-19 (Green Pass) sono validi per diversi utilizzi e periodi di tempo, che possono variare con l'evolversi della situazione epidemiologica a seguito dell'emanazione di specifici atti normativi da parte dell'Autorità competente. Per tutti i tipi di green pass restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un'idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

Le modalità di rilascio, validità e revoca della Certificazione Verde CoVID-19 sono disciplinate, alla data di redazione del presente documento, dal D.P.C.M. 17/06/2021 e s.m.i..

La revoca della Certificazione Verde CoVID-19 può avvenire in caso di nuova positività accertata al virus SARS-CoV-2 dopo avvenuta vaccinazione o guarigione (casi di reinfezione).

cc) Classificazione delle zone in funzione del livello di rischio: l'attuale normativa per il contenimento ed il contrasto alla diffusione del CoVID-19, prevede l'esecuzione periodica da parte del Ministero della Salute di un'analisi del rischio basata sulla probabilità della diffusione del virus SARS-CoV-2 in un determinato territorio e sull'impatto che avrà su ospedali e popolazione. In particolare sono stati predisposti una serie di indicatori e criteri con cui determinare il livello di rischio di una specifica regione o provincia autonoma. La classificazione dei territori in funzione del livello di rischio è così espressa:

- Zona Rossa: rischio alto / molto alto
- Zona Arancione: rischio moderato
- Zona Gialla: rischio basso
- Zona Bianca: rischio molto basso

La normativa attuale prevede in funzione della classificazione del rischio diverse misure di prevenzione e protezione da attuare nonché specifiche restrizioni sulle attività educative, sociali, sportive, lavorative, ecc..

5. Responsabilità e Aggiornamento

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoVID-19 contenute nel presente Protocollo di Sicurezza devono essere applicate e rispettate da tutte le persone che prestano una qualsiasi attività lavorativa all'interno degli edifici scolastici e dei convitti dell'Istituto Professionale De Carolis, indipendentemente dalla tipologia di rapporto che regola la prestazione lavorativa, senza nessuna esclusione o deroga.

5.1 Obblighi dei Lavoratori

Ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si ricorda che è un obbligo di tutti i lavoratori "prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, in conformità alle istruzioni fornite dal Datore di Lavoro".

Pertanto, tutti i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa per conto dell'Istituto Professionale De Carolis devono adottare le misure di prevenzione e protezione per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoVID-19 contenute nel presente Protocollo di Sicurezza. Inoltre, tali lavoratori, ai sensi dell'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono obbligati a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) tutte le condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza e di conseguenza anche le eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nel presente protocollo da parte dei seguenti soggetti:

- lavoratori dell'Istituto Professionale De Carolis (docenti, educatori, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici, ecc.);
- lavoratori di altri enti che svolgono una qualsiasi attività all'interno degli edifici scolastici e convitti;
- lavoratori di imprese esterne che svolgono una qualsiasi attività all'interno degli edifici scolastici e convitti (manutenzioni impianti e strutture, rifornimento distributori automatici, ecc.);
- genitori degli studenti o soggetti da essi delegati;
- fornitori.

In conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) direttamente e/o per il tramite di eventuali Preposti appositamente delegati, controlla che tutti i lavoratori, indipendentemente dalla mansione svolta, rispettino le disposizioni contenute nel presente Protocollo di Sicurezza.

5.2 Commissione per il monitoraggio dell'applicazione delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del CoVID-19

In conformità con quanto previsto dal punto 12 del Protocollo d'Intesa del 14/08/2021 tra Ministero dell'Istruzione e Organizzazioni Sindacali, viene costituita presso l'Istituto Professionale De Carolis una Commissione per monitorare l'applicazione delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del CoVID-19 nei vari edifici scolastici e nei convitti, di cui fanno parte:

- Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro)
- D.S.G.A.

- Collaboratore del Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Bonifazi
- Referente Covid Prof.ssa Paola Selli
- Coordinatore degli Educatori Ed. Giovanni De Francesco
- Coordinatrice delle Educatrici Ed. Antonella Mommi
- Referente Ufficio Tecnico Prof.ssa Roberta Testaguzza
- Referente Ufficio Sicurezza Prof. Marco Marinucci
- il Medico Competente Dott.ssa Gigliola Casciola
- il R.S.P.P. Per. Ind. Sandro Baldoni
- il R.L.S. Ed. Nadia Alga
- eventuali altri soggetti che il Datore di Lavoro riterrà opportuno coinvolgere.

La Commissione si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro), per verificare l'efficacia e l'efficienza delle misure adottate per il contrasto e il contenimento alla diffusione del CoVID-19 nei luoghi dell'Istituto, implementandole, qualora sia necessario, anche mediante l'adozione di specifiche procedure e disposizioni per l'esecuzione di determinate attività in relazione alla evoluzione della situazione epidemologia e normativa.

I membri della Commissione possono in qualunque momento presentare al Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) proposte per l'adozione di ulteriori misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoVID-19, finalizzate esclusivamente alla tutela della salute dei lavoratori, degli studenti, dei genitori degli studenti e di tutte le persone che a qualunque titolo frequentano gli edifici scolastici e i convitti dell'Istituto Professionale De Carolis.

La Commissione previa condivisione delle proposte decide l'eventuale adozione delle misure presentate, esclusivamente nell'interesse di tutelare la salute delle persone e di contrastare e contenere la diffusione del CoVID-19 all'interno degli edifici scolastici e dei convitti.

La Commissione può operare per sotto commissioni anche in relazione agli specifici temi trattati.

5.3 Aggiornamento del Protocollo di Sicurezza

Il presente Protocollo di Sicurezza sarà aggiornato:

- 1) in conformità a quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- 2) in base all'evoluzione della situazione epidemiologica nazionale, regionale e locale;
- 3) in base alle decisioni della Commissione per il monitoraggio dell'applicazione delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del CoVID-19 di cui al paragrafo precedente;
- 4) in base alle indicazioni fornite dalle Autorità competenti (Governo, Ministeri, Conferenza Stato Regioni, Regione Umbria, U.S.L. Umbria 2), dall'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.), dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (E.C.D.C) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.).

L'aggiornamento del presente Protocollo è di competenza del Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) in collaborazione con il R.S.P.P., previa consultazione del Medico Competente, del R.L.S. e dei soggetti facenti parte della Commissione indicata al precedente paragrafo 5.4.

6. CoVID-19 sintomi e modalità di trasmissione

6.1 Virus e Malattia

Nel dicembre 2019 a Wuhan (Cina) si è diffuso un nuovo Coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. Il nuovo virus, denominato SARS-CoV-2, genera nell'uomo una malattia infettiva respiratoria denominata CoVID-19. Tale malattia può avere un decorso molto diverso da una persona all'altra. Alcuni individui, infettati dal virus SARS-CoV-2, possono rimanere asintomatici o sviluppare solo lievi sintomi riferibili alle vie aeree superiori. Altri invece sviluppano polmonite e sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) che richiedono per il trattamento il ricovero in ospedale, anche in terapia intensiva. Nei casi più gravi l'infezione può causare complicazioni gravi e la morte.

Il giorno 26/01/2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.), relativamente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, dichiara che l'emergenza sanitaria in atto non è più circoscritta alla Cina ma è di interesse internazionale e successivamente, il giorno 11/03/2020, dichiara che l'infezione causata dal virus SARS-CoV-2 e la sua diffusione, può essere considerata una pandemia.

In Italia, a seguito dell'emergenza internazionale dichiarata dall'O.M.S., il giorno 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza sanitaria per la durata di 6 mesi. Successivamente con altri provvedimenti lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31/03/2022.

La Commissione Europea con la Direttiva UE 2020/739 del 03/06/2020, ha inserito il virus SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo. In particolare la Direttiva UE 2020/739 ha classificato il virus SARS-CoV-2 come "Agente Biologico di Gruppo 3" ovvero: "un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche".

L'Italia con l'art. 4 della Legge n° 159 del 27/11/2020 ha recepito le disposizioni della Direttiva UE 2020/739 ed ha modificato l'Allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/2008 classificando il virus SARS-CoV-2, come Agente Biologico di Gruppo 3.

Attualmente, sono disponibili misure di profilassi (vaccini) e terapeutiche contro il CoVID-19, la cui efficacia non è garantita in modo assoluto in quanto, trattandosi di un nuovo tipo di virus, tali misure non sono state sufficientemente sperimentate. L'Istituto Superiore di Sanità, nel comunicato stampa del 09/07/2021, ha indicato che il vaccino contro il CoVID-19, se si sono completate le dosi previste, è efficace circa all'80% nel proteggere dall'infezione le persone di tutte le fasce d'età. Questo vuol dire che, anche dopo la doppia vaccinazione, c'è una quota di persone che può infettarsi ed ammalarsi, una volta entrata in contatto con il virus.

Pertanto, oltre la profilassi è possibile ridurre ancora il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri mediante l'uso della mascherina e il distanziamento, seguendo le principali norme di igiene, attuando specifiche misure di prevenzione e collaborando con le Autorità Sanitarie nell'attuazione delle misure di isolamento e quarantena in caso di contagio.

6.2 Sintomi CoVID-19

Secondo l'O.M.S. e il Ministero della Salute Italiano i sintomi più comuni del CoVID-19 sono:

- febbre uguale o superiore a 37,5 °C
- tosse secca
- spossatezza o senso di fatica eccessiva non associata ad eventi specifici.

Altri sintomi meno comuni che possono interessare alcune persone includono:

- perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia)
- perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)
- congiuntivite
- mal di gola (gola infiammata)
- mal di testa non associato a condizioni specifiche
- dolori muscolari o articolari (indolenzimento) non associati ad eventi specifici
- nausea o vomito
- diarrea
- congestione nasale

I sintomi gravi della malattia CoVID-19 includono:

- febbre alta (superiore a 38 °C)
- difficoltà respiratoria (respiro corto)
- dolore persistente o pressione al petto
- perdita di appetito
- confusione

6.3 Modalità di trasmissione

Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio e viene trasmesso principalmente tramite droplet e aerosol da una persona infetta quando starnutisce, tossisce, parla o respira e si trova in prossimità di altre persone. Le goccioline possono essere inalate o possono poggiarsi su superfici, con cui altri vengono a contatto e vengono, quindi, infettate toccandosi il naso, la bocca o gli occhi.

Il virus può sopravvivere su superfici per poche ore (rame, cartone) fino a un certo numero di giorni (plastica e acciaio inossidabile). Tuttavia, la quantità di virus vitale diminuisce nel tempo e potrebbe non essere sempre presente in quantità sufficiente da causare l'infezione.

Il virus è stato anche isolato dalle feci di casi infetti, indicando che anche la trasmissione fecale-orale potrebbe essere una via di infezione.

Il periodo di incubazione per CoVID-19 (cioè il tempo che intercorre tra l'esposizione al virus e l'insorgenza dei sintomi) è attualmente stimato dal Ministero della Salute tra 1 e 14 giorni.

Nella maggior parte dei casi si è visto che il tempo intercorso tra l'esposizione al virus (il momento del contagio) e la comparsa dei primi sintomi è compreso in media tra i 5-6 giorni.

Secondo i dati disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. Tuttavia, le evidenze attuali suggeriscono che la trasmissione possa avvenire anche da una

persona infetta con solo lievi sintomi ed anche de persone senza sintomi (asintomatiche). Questo è particolarmente vero nelle prime fasi della malattia, in particolare poco prima di sviluppare sintomi, quando sono in prossimità di altre persone per periodi di tempo prolungati.

Secondo l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), le persone vaccinate possono contrarre il virus senza manifestare i sintomi. Attualmente sono in corso studi per stabilire se le persone vaccinate (infettate in modo asintomatico) possano contagiare altre persone. Poiché è possibile che, nonostante l'immunità protettiva, in qualche caso il virus possa persistere nascosto nella mucosa nasale, pertanto, le persone vaccinate e quelle che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di prevenzione e protezione contro il CoVID-19.

7. Misure generali di tutela della salute

7.1 Informazione

L'Istituto Professionale De Carolis, per contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2, provvede ad informare tutto il personale scolastico, gli studenti, le famiglie degli studenti e chiunque deve accedere all'interno degli edifici scolastici e i convitti, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti scolastici e di vita. Tale informazione sarà effettuata con le modalità ritenute più idonee in relazione ai contenuti e alle caratteristiche tra cui:

- affissione agli ingressi, nelle aule e nei luoghi maggiormente visibili, di appositi cartelli informativi e/o infografiche indicanti le misure di prevenzione e protezione da adottare;
- predisposizione e distribuzione di dépliant informativi;
- predisposizione e pubblicazione delle informazioni in modalità digitale (sito web, facebook, ecc.)
- predisposizione e distribuzione di specifiche procedure e/o regolamenti e/o disposizioni per la gestione di determinate attività;
- colloqui o riunioni in presenza o a distanza con lavoratori, studenti, famiglie, fornitori.

In particolare, le informazioni riguardano:

- 1) l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37,5°C o di altri sintomi riconducibili al CoVID-19 come descritti nel precedente paragrafo 6.2;
- 2) il divieto di accedere negli edifici scolastici e nei convitti qualora sia presente anche una delle condizioni riportate nel successivo paragrafo 7.3;
- 3) l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente, il Dirigente Scolastico o in caso di assenza o irreperibilità i Referenti Covid appositamente delegati:
 - a) in merito ad eventuali contatti stretti avvenuti con persone positive al CoVID-19 al di fuori dell'ambiente scolastico
 - b) della presenza di un qualsiasi sintomo riconducibile al CoVID-19 durante l'espletamento della propria attività negli ambienti dell'Istituto Professionale De Carolis
 - c) della presenza di studenti con manifesta sintomatologia riconducibile al CoVID-19 all'interno degli edifici scolastici e nei convitti
- 4) l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni emanate dalle Autorità competenti e dal Dirigente Scolastico per l'accesso e la permanenza negli edifici scolastici e nei convitti, in particolare:
 - a) l'uso della mascherina di protezione
 - b) il mantenimento della distanza di sicurezza
 - c) l'igienizzazione delle mani e il mantenimento di comportamenti corretti sul piano dell'igiene personale
- 5) l'obbligo, per i lavoratori, i genitori e per chiunque debba accedere all'interno degli edifici scolastici e i convitti, con la sola eccezione degli studenti, di possedere ed esibire, la Certificazione Verde CoVID-19 (Green Pass) in corso di validità, ai sensi della Legge n. 133 del 24/09/2021 e del Decreto Legge n° 127 del 21/09/2021;
- 6) l'obbligo vaccinale per il personale scolastico ai sensi del Decreto Legge n° 172 del 26/11/2021.

L'Istituto Professionale De Carolis provvederà ad informare i genitori degli studenti mediante specifiche comunicazioni che saranno pubblicate on line sul sito web dell'istituto o sul registro elettronico, relativamente ad eventuali procedure e/o misure di prevenzione da attuare per contrastare e contenere il diffondersi del CoVID-19 in ambito scolastico.

L'Istituto Professionale De Carolis potrà altresì emanare disposizioni specifiche al fine di stabilire ulteriori misure di prevenzione e protezione in base all'evolversi della situazione epidemiologica, le quali dovranno considerarsi integranti del presente protocollo.

7.2 Formazione

7.2.1 Formazione per i Lavoratori

L'Istituto Professionale De Carolis provvede affinché tutto il personale frequenti appositi corsi di formazione o aggiornamento in conformità all'art. 37 del D.Lgs. n° 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, nei quali sia prevista minimo 1 ora di spiegazione del rischio di esposizione ad agenti biologici (SARS-CoV-2/CoVID-19) e le relative misure di prevenzione igienico-sanitarie da attuare ai sensi del D.M. n. 257 del 06/08/2021 (Piano Scuola 2021-2022).

7.2.2 Formazione dei Referenti scolastici per CoVID-19

L'Istituto Professionale De Carolis provvede affinché i Referenti CoVID-19 di ciascuna struttura (sede, succursali e convitti) frequentino appositi corsi di formazione a distanza tramite la piattaforma EDUISS dell'Istituto Superiore di Sanità per la gestione dei casi sospetti o confermati CoVID-19.

7.3 Limitazioni per l'accesso negli edifici scolastici e nei convitti

E' vietato l'accesso in tutti gli edifici scolastici e i convitti dell'Istituto Professionale De Carolis:

1) A Chiunque:

- a) manifesti i sintomi sospetti di CoVID-19 riportati nel precedente paragrafo 6.2;
- b) sia un caso confermato di CoVID-19 da parte delle Autorità Sanitarie (USL);
- c) sia convivente con un caso confermato di CoVID-19 anche in assenza di sintomi potenzialmente sospetti;
- d) sia oggetto di provvedimenti di quarantena o isolamento da parte delle Autorità Sanitarie (USL);
- e) sia residente o domiciliato in una regione o comune o una zona specifica oggetto di ordinanza di divieto di accesso e allontanamento per il contenimento della diffusione del virus;
- f) sia rientrato in Italia, nei 14 giorni antecedenti, da un paese estero per cui siano state emesse disposizioni restrittive o l'obbligo di quarantena;
- g) sia in attesa di risposta dell'esito del test (tampone molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2;
- h) non indossi i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine).

2) A Chiunque, ad eccezione degli studenti:

- a) non è in possesso della Certificazione Verde CoVID-19 (Green Pass), in corso di validità, prevista dal D.P.C.M. del 17/06/2021 (vedi Capitolo 4 "*Termini e definizioni*", lettera y),
- b) non è in possesso della Certificazione Medica di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, ai sensi della Legge n. 133 del 24/09/2021 e della Legge n. 165 del 19/11/2021.

7.4 Misure generali di prevenzione e protezione

Tutte le persone che a qualunque titolo hanno accesso agli edifici scolastici ed ai convitti devono attuare scrupolosamente le misure di prevenzione e protezione di seguito indicate:

- 1) obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro da tutte le altre persone presenti nello stesso luogo.
- 2) Obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e di:
 - a) indossarli sempre nei luoghi chiusi
 - b) indossarli all'aperto, in zona bianca, solo se non si riesce a mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone, salvo altre disposizioni emanate dal Dirigente Scolastico e/o dall'Autorità competenti a seguito dell'aggravamento della situazione epidemiologica.

Sono esclusi dall'obbligo di indossare le protezioni delle vie respiratorie (mascherine) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo, per il tempo strettamente necessario alla comunicazione e mantenendo la distanza di sicurezza superiore ad 1 metro.

- 3) Obbligo di osservare le regole di igiene delle mani indicate nel successivo Capitolo 10 e di tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene personale.
- 4) Obbligo di attuare tutte le disposizioni contenute nel presente Protocollo di Sicurezza e le disposizioni emanate dal Dirigente Scolastico ai fini del contrasto alla diffusione del CoVID-19.
- 5) Obbligo di rispettare tutte le disposizioni emanate dalle Autorità competenti ai fini del contrasto alla diffusione del CoVID-19 a seconda della situazione epidemiologica in atto.

Inoltre, tutti i soggetti non appartenenti al personale scolastico, dovranno, al momento dell'ingresso negli edifici scolastici, compilare il Registro Ingressi Visitatori (vedi Allegato 2), nonché un'autodichiarazione di assenza di febbre e di altri sintomi sospetti di CoVID-19 (vedi Allegato 3).

La finalità del Registro Ingressi è esclusivamente quella di poter disporre delle informazioni necessarie da consegnare alle Autorità Sanitarie competenti, nel caso in cui sia necessario eseguire il tracciamento di eventuali contatti stretti di un caso confermato di CoVID-19 nell'Istituto.

7.5 Obbligo vaccinale per il personale scolastico

Tutto il personale scolastico, indipendentemente dalla mansione svolta, è obbligato ad eseguire la vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, ai sensi del Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.

7.5.1 Verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale

In conformità a quanto previsto dal Decreto Legge n. 172/2021, il Dirigente Scolastico provvederà, con le modalità e gli strumenti dal Ministero dell'Istruzione (Circolare n. 1337/DPPR del 14/12/2021), alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte di tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 1889/AOODPIT del 07/12/2021, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare.

Pertanto, il Dirigente Scolastico, procede alla verifica della regolarità della posizione vaccinale sia del personale presente in servizio che di quello assente e invita quanti non in regola con l'obbligo vaccinale a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, uno dei seguenti documenti:

- 1) documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- 2) attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- 3) presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito;
- 4) insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nei casi in cui la documentazione richiesta non pervenga entro il suddetto termine di 5 giorni, ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, della Legge n° 76 del 28/05/2021, il Dirigente Scolastico, accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti al lavoratore la retribuzione né altro compenso o emolumento. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al Dirigente Scolastico dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15/12/2021.

7.5.2 Soggetti esenti dall'obbligo vaccinale

In conformità con quanto previsto dall'art. 4 comma 2 della Legge n° 76 del 28/05/2021, solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal Medico di Medicina Generale, la vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

In questo caso, il comma 10 del medesimo art. 4 della Legge n° 76 del 28/05/2021, prevede che il Dirigente Scolastico, adibisca i soggetti per cui la vaccinazione può essere omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Nel caso in cui ci dovessero essere lavoratori per cui la vaccinazione può essere omessa o differita si provvederà ad attuare quanto di seguito riportato:

- 1) Il Dirigente Scolastico acquisisce dal lavoratore il Certificato Medico attestante che la vaccinazione può essere omessa o differita per motivi di salute dell'interessato. Tale Certificazione Medica dovrà essere conforme a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Il Dirigente Scolastico, valuta la possibilità che il soggetto esente o nei confronti del quale la vaccinazione risulti differita, possa svolgere la prestazione lavorativa a cui è normalmente adibito. Per tale valutazione il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione del R.S.P.P. e del Medico Competente, definendo le possibili condizioni di riduzione del rischio di diffusione del contagio e di contenimento del rischio per la salute del soggetto esente o nei confronti del quale la vaccinazione risulti differita, intervenendo, qualora tecnicamente possibile, sugli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto interessato.
- 3) Nel caso in cui l'esito della valutazione di cui al precedente punto 2, preveda la possibilità per il soggetto esente o nei confronti del quale la vaccinazione risulti differita, di svolgere l'attività lavorativa, dovranno essere chiaramente individuate e comunicate al soggetto interessato le misure di prevenzione e protezione previste, quali ad esempio:
 - a) utilizzo continuativo di maschere facciali filtranti FFP2 o FFP3;
 - b) potenziamento dell'aerazione naturale dell'ambiente di lavoro;
 - c) ridistribuzione degli spazi di lavoro per consentire un maggior distanziamento dalle altre persone presenti nello stesso ambiente;
 - d) assenza di altre persone nell'ambiente di lavoro anche mediante orari differenziati di ingresso e uscita;
 - e) assegnazione a mansioni alternative quali, a puro titolo indicativo per il personale docente, attività di programmazione, di potenziamento a distanza degli apprendimenti, di supporto alla didattica erogata agli alunni in istruzione domiciliare, ecc..
- 4) Nel caso in cui l'esito della valutazione di cui al precedente punto 2, preveda l'impossibilità per il soggetto esente o differito dalla vaccinazione, di svolgere l'attività lavorativa poiché non è possibile attuare nessuna misura di prevenzione, così come definita dall'art. 2 comma 1 lettera n) del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., in grado di eliminare o ridurre a condizioni accettabili i rischi per la salute e sicurezza del soggetto in questione, si ricorrerà alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente così come indicato anche dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione n. n. 1927/AOODPIT del 17/12/2021.

8. Misure organizzative per il contrasto della diffusione del CoVID-19

Le disposizioni contenute nel presente Capitolo prevedono misure specifiche per rendere tutti gli ambienti dell'Istituto Professionale De Carolis sicuri, nel rispetto delle misure generali di tutela previste dall'art. 15 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., ovvero attraverso l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. Tali disposizioni devono essere applicate in tutti gli edifici scolastici ed i convitti dell'Istituto Professionale De Carolis senza nessun tipo di esclusione e/o deroga.

8.1 Misure di prevenzione per i lavoratori da attuare in caso di sintomi sospetti

Tutti i lavoratori dell'Istituto Professionale De Carolis devono attuare scrupolosamente le seguenti misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 20 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.:

1) Qualora presso il proprio domicilio si manifestassero febbre (uguale o superiore a 37,5°C) e/o altri sintomi sospetti di CoVID-19, tra quelli riportati nel precedente paragrafo 6.2, è obbligatorio attuare le seguenti disposizioni:

- a) NON recarsi a lavoro presso l'Istituto Professionale De Carolis
- b) NON recarsi direttamente al Pronto Soccorso Ospedaliero.
- c) NON recarsi direttamente presso l'ambulatorio del proprio Medico di Medicina Generale.
- d) RIMANERE A CASA E CHIAMARE il proprio Medico di Medicina Generale oppure il numero verde della Regione Umbria [800636363](tel:800636363), attivato appositamente per l'emergenza, dove un operatore valuterà la situazione e spiegherà cosa fare. Per informazioni generali chiamare telefonicamente il numero 1500, di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.
- e) Seguire attentamente tutte le disposizioni emanate dal Medico di Medicina Generaleo dalle Autorità Sanitarie.
- f) Nel caso in cui venga emanato dall'Autorità Sanitaria competente un provvedimento restrittivo di permanenza domiciliare in isolamento fiduciario, NON si deve uscire dalla propria abitazione per nessun motivo.
- g) Comunicare le disposizioni emanate dal Medico di Medicina Generaleo dalle Autorità Sanitarie, telefonando alla Segreteria del Personale dell'Istituto Professionale De Carolis.
- h) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal Medico di Medicina Generale o dalle Autorità Sanitarie.

2) Qualora durante l'attività lavorativa si manifestassero febbre (uguale o superiore a 37,5°C) e/o altri sintomi sospetti di CoVID-19, tra quelli riportati nel precedente paragrafo 6.2, è obbligatorio attuare le seguenti disposizioni:

- a) Sospendere l'attività lavorativa e uscire dall'ambiente in cui ci si trova se sono presenti altre persone.
- b) Chiamare il collaboratore scolastico in turno o altro personale per la vigilanza degli studenti, qualora si stia svolgendo attività di docenza.
- c) Avvisare della propria situazione il Referente CoVID-19 e la Segreteria del Personale dell'Istituto Professionale De Carolis.
- d) Rientrare presso il proprio domicilio senza fare soste in altri luoghi.
- e) Una volta rientrati al proprio domicilio, chiamare il Medico di Medicina Generale oppure il numero verde della Regione Umbria 800636363, attivato appositamente per l'emergenza, dove un operatore valuterà la situazione e spiegherà cosa fare.
- f) Seguire attentamente tutte le disposizioni emanate dal Medico di Medicina Generale dalle Autorità Sanitarie.
- g) Nel caso in cui venga emanato dall'Autorità Sanitaria competente un provvedimento restrittivo di permanenza domiciliare in isolamento fiduciario, NON si deve uscire dalla propria abitazione per nessun motivo.
- h) Comunicare le disposizioni emanate dal Medico di Medicina Generale dalle Autorità Sanitarie, telefonando alla Segreteria del Personale dell'Istituto Professionale De Carolis.
- i) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal Medico di Medicina Generale o dalle Autorità Sanitarie.

3) Qualora un lavoratore decida di eseguire volontariamente, un test molecolare per SARS-CoV-2 il cui esito è disponibile solo dopo alcune ore dal prelievo, non può accedere all'interno degli edifici scolastici e dei convitti.

In caso di esito negativo al virus SARS-CoV-2, il lavoratore potrà accedere ai luoghi di lavoro.

In caso di esito positivo al virus SARS-CoV-2, il lavoratore dovrà attuare quanto previsto al precedente punto 1).

8.2 Disposizioni per l'ingresso e la permanenza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

L'accesso in tutti gli edifici scolastici e nei convitti, è consentito esclusivamente ai lavoratori che:

- 1) non manifestano i sintomi sospetti di CoVID-19 riportati nel precedente paragrafo 6.2;
- 2) non sono in una delle condizioni di limitazione dell'accesso previste dal paragrafo 7.3;
- 3) rispettino le misure generali di prevenzione e protezione previste dal precedente paragrafo 7.4;
- 4) rispettino le misure per l'obbligo vaccinale indicate nel precedente paragrafo 7.5.

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato verifica quotidianamente, il possesso e la validità della Certificazione Verde CoVID-19 (green pass) di tutto il personale scolastico, con le modalità indicate nei successivi paragrafi 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3.

Inoltre, a far data dal 15/12/2021, per tutto il personale scolastico, vige l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. In particolare, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative, ne consegue che il personale scolastico privo della vaccinazione contro l'infezione da SARS-CoV-2 non può avere accesso agli edifici scolastici ed ai convitti.

Il Dirigente Scolastico provvede ad effettuare i controlli sul rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale scolastico con le modalità previste dall'art. 2 comma 3 del Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021 e dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 1337/AOODPPR del 14/12/2021.

Per particolari motivazioni legate all'andamento epidemiologico l'Istituto Professionale De Carolis potrà attuare, a discrezione del Dirigente Scolastico, la misura della temperatura corporea a tutti i lavoratori prima dell'ingresso negli edifici scolastici e nei convitti. In presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°C) e/o di altri sintomi sospetti di CoVID-19 non sarà consentito l'accesso all'interno degli edifici scolastici e nei convitti.

L'ingresso all'interno degli edifici scolastici di lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata dovrà avvenire in conformità alle disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n° 15127 del 12/04/2021, salvo diverse disposizioni emanate dall'Autorità competente in sostituzione o integrazione della suddetta circolare.

Per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'Istituto Professionale De Carolis, il personale scolastico è obbligato a rispettare tutte le misure generali di prevenzione e protezione per il contenimento e il contrasto alla diffusione del CoVID-19 indicate nel precedente paragrafo 7.4.

8.2.1 Modalità di controllo della Certificazione Verde CoVID-19 con piattaforma SIDI

In conformità alla Circolare del Ministero dell'Istruzione n° 953 del 09/09/2021 quotidianamente e prima dell'accesso del personale scolastico nella sede dove presta servizio, il Dirigente Scolastico o un suo delegato verifica, tramite il Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), il possesso e la validità della Certificazione Verde CoVID-19 (green pass) di tutto il personale in servizio.

Non sarà consentito l'ingresso nei luoghi di lavoro al personale che:

- 1) non possiede la Certificazione Verde CoVID-19
- 2) possiede un Certificazione Verde CoVID-19 non valida.

L'obbligatorietà di possedere la Certificazione Verde CoVID-19 (Green Pass) per l'accesso ai luoghi di lavoro non si applica, ai sensi della Legge n. 133 del 24/09/2021, ai soggetti che sono esentati dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata con le modalità indicate nella Circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04/08/2022, come descritto nel successivo paragrafo 8.2.2. I lavoratori in possesso della Certificazione medica di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 sono tenuti a comunicare tale situazione al Dirigente Scolastico, poiché la verifica tramite il Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), restituisce un esito negativo sul possesso della Certificazione Verde CoVID-19 da parte sei soggetti esentati, in quanto, ad oggi, non ancora sono disponibili in modalità digitale i dati relativi all'esenzione.

Qualora il Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI) non sia fruibile per la verifica quotidiana del possesso della Certificazione Verde CoVID-19 da parte del personale scolastico, Il Dirigente Scolastico o un suo delegato, provvederà ad eseguire i controlli al momento dell'ingresso utilizzando l'applicazione mobile "VerificaC19", installata su un dispositivo mobile di proprietà dell'Istituto Professionale De Carolis, con le modalità indicate nel successivo paragrafo 8.2.3.

In particolare, qualora si verifichi la condizione sopra indicata, al momento dell'ingresso, in conformità alle disposizioni della Legge n. 133 del 24/09/2021, il personale scolastico avrà l'obbligo di esibire, per l'accesso ai luoghi di lavoro, una delle seguenti certificazioni:

- a) Certificazione Verde CoVID-19 (Green Pass) in corso di validità
- b) Certificazione Medica di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04/08/2021 e successive proroghe.

8.2.2 Certificazione di esenzione dalla campagna vaccinale anti CoVID-19

La Certificazione di esenzione dalla campagna vaccinale anti CoVID-19 viene rilasciata al soggetto interessato, nel caso in cui la vaccinazione stessa non può essere effettuata a causa della presenza di specifiche condizioni cliniche documentate.

Fino al 30/03/2022, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni di esenzione potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

La Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 contiene i seguenti dati:

- a) dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- b) la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021;
- c) la data di fine validità della certificazione, con la seguente dicitura "*certificazione valida fino al _*";
- d) dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- e) Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- f) Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Ai fini dell'accesso negli edifici scolastici e nei convitti, i lavoratori in possesso della Certificazione medica di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, sono tenuti ad esibire tale certificazione al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato.

Non sarà consentito l'accesso negli edifici scolastici e nei convitti a coloro che possiedono una Certificazione medica di esenzione dalla campagna di vaccinazione SARS-CoV-2 non conforme a quanto indicato dalla Circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04/08/2021 e successive proroghe.

8.2.3 Modalità di controllo della Certificazione Verde CoVID-19 con APP "Verifica C19"

In conformità all'art. 13 del D.P.C.M. 17/06/2021 la verifica della validità della Certificazione Verde CoVID-19 (Green Pass), è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (QRCode) presente sul certificato, utilizzando l'applicazione mobile "VerificaC19" installata su un dispositivo mobile di proprietà dell'Istituto Professionale De Carolis. Tale applicazione consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di riconoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili e senza memorizzare le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

La Certificazione Verde CoVID-19 ai sensi dell'allegato B punto 2 del D.P.C.M. del 17/06/2021, può essere revocata dall'Autorità competente in caso di nuova positività accertata al SARS-CoV-2 dopo l'avvenuta vaccinazione o guarigione nei casi di reinfezione.

Il controllo del possesso e della validità della Certificazione Verde CoVID-19 (green pass) sarà effettuato direttamente dal Dirigente Scolastico o da lavoratori appositamente delegati, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.P.C.M. del 17/06/2021, con uno specifico atto formale e le relative istruzioni per l'espletamento del servizio.

A seguito del controllo, sarà consentito l'accesso negli edifici scolastici e nei convitti solo ed esclusivamente alle persone in possesso della Certificazione Verde CoVID-19 (green pass) in corso di validità.

Non sarà consentito l'accesso a coloro che:

- 1) non possiedono la Certificazione Verde CoVID-19 (green pass)
- 2) possiedono un Certificazione Verde CoVID-19 (green pass) non valida
- 3) si rifiutano di esibire a richiesta la Certificazione Verde CoVID-19 (green pass)

Ai sensi della Legge n. 133 del 24/09/2021 il mancato possesso della Certificazione verde CoVID-19 in corso di validità è considerata assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il Dirigente Scolastico o il personale appositamente delegato per il controllo tramite l'applicazione mobile "VerificaC19" provvede ogni giorno ad eseguire l'aggiornamento dell'applicazione con i nuovi dati e regole.

8.2.4 Permanenza e spostamenti all'interno degli edifici scolastici, riunioni, formazione

Durante tutte le attività svolte all'interno degli edifici scolastici e dei convitti è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro da tutte le altre persone presenti, in quanto il virus è contenuto nelle goccioline di saliva "droplets" e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata. Inoltre devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- 1) Sono vietate le strette di mano, gli abbracci e qualunque tipo di contatto fisico.
- 2) E' obbligatorio lavarsi le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica più volte nell'arco della giornata e comunque in conformità a quanto indicato nel successivo Capitolo 10.

- 3) E' obbligatorio limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all'interno degli edifici scolastici e dei convitti e qualora fosse necessario è obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone.
- 4) Negli uffici dove operano più lavoratori contemporaneamente è obbligatorio:
 - a) indossare sempre le mascherine di protezione
 - b) riorganizzare gli spazi in funzione delle postazioni di lavoro che devono essere adeguatamente distanziate tra loro come di seguito indicato:
 - tutti i posti di lavoro devono garantire una distanza tra i lavoratori di almeno 2 metri
 - le postazioni schiena contro schiena dove non vi è passaggio di persone sono permesse entro la distanza interpersonale di 1,5 metri
 - il passaggio tra le postazioni di lavoro deve garantire sempre la distanza di almeno 1,5 metri tra chi è in piedi e chi è seduto
 - c) impiegare barriere divisorie in plexiglass per la separazione fisica delle postazioni di lavoro qualora non sia possibile riorganizzare gli spazi come indicato alla precedente lettera b);
 - d) aprire le finestre periodicamente per garantire un regolare ricambio dell'aria.
- 5) Negli ambienti di lavoro in cui opera un solo lavoratore può non essere indossata la mascherina di protezione solo se è garantita la condizione di isolamento da altri lavoratori.
- 6) L'utilizzo dell'ascensore è consentito esclusivamente a 2 persone contemporaneamente le quali devono obbligatoriamente indossare le mascherine di protezione.
- 7) Le mascherine monouso devono essere periodicamente sostituite come indicato nel precedente Capitolo 4 lettere q) ed r).
- 8) Le riunioni possono essere svolte in presenza o a distanza (videoconferenza) in base alle disposizioni del Dirigente Scolastico e allo scenario epidemiologico del momento. Le riunioni in presenza, dovranno essere svolte sempre nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) tutti i partecipanti alla riunione devono indossare una mascherina di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o un facciale filtrante FFP2 senza valvola di espirazione, per tutta la durata della riunione;
 - b) tutti i partecipanti alla riunione devono mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti per tutta la durata della riunione;
 - c) la riunione deve essere svolta preferibilmente in ambienti ampi e adeguatamente areati;
 - d) la riunione dovrebbe coinvolgere un numero limitato di persone evitando assembramenti e comunque un numero congruo in relazione alle caratteristiche dell'ambiente che consenta di mantenere sempre in tutte le direzioni la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra i partecipanti;
 - e) nel luogo dove si svolge la riunione devono essere presenti dei dispenser con gel igienizzante per le mani. I partecipanti devono igienizzarsi le mani all'ingresso nel luogo della riunione e all'uscita, nonché durante la riunione nell'eventuale ipotesi di utilizzo promiscuo di dispositivi, attrezzature, ecc.

- 9) La formazione dei lavoratori dovrà avvenire preferibilmente in e-learning in modalità sincrona o asincrona. La formazione che obbligatoriamente deve essere svolta in presenza, per effetto di disposizioni legislative specifiche (esempio: salute e sicurezza), dovrà svolgersi in conformità alle disposizioni emanate dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 02/12/2021 *"Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali"* elaborate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome e riportate nella specifica sezione "Corsi di Formazione".

8.2.5 Gestione spazi comuni (aree ristoro, servizi igienici, fotocopiatrici)

L'utilizzo delle aree ristoro, distributori bevande/alimenti presenti all'interno degli edifici scolastici e dei convitti è consentito, previa igienizzazione delle mani, alle seguenti condizioni:

- 1) in zona bianca, è consentito l'utilizzo senza particolari restrizioni, con la sola condizione che sia rispettata sempre una distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra una persona e un'altra durante la consumazione;
- 2) in zona gialla, l'utilizzo dei distributori di bevande/alimenti è consentito ad un massimo di 2 lavoratori contemporaneamente a condizione che sia rispettata sempre una distanza di sicurezza di almeno 2 metri tra una persona e un'altra durante la consumazione.
- 3) in zona arancione, l'uso dei distributori di bevande/alimenti è consentito solo ad un lavoratore alla volta e per il tempo strettamente necessario.

Al fine di contenere e contrastare la diffusione del CoVID-19, è obbligatorio:

- a) accedere ai servizi igienici una persona alla volta, evitando file di attesa o assembramenti davanti la porta dei servizi igienici e negli antibagni;
- b) utilizzare le fotocopiatrici e le stampanti comuni una persona alla volta, evitando file di attesa o assembramenti davanti alla fotocopiatrice/stampante.

Prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici, le fotocopiatrici e le stampanti ad uso comune è obbligatorio lavarsi le mani o igienizzarle mediante soluzione alcolica.

8.2.6 Disposizioni per i Docenti

I docenti oltre a quanto indicato nei paragrafi precedenti devono:

- 1) indossare sempre la mascherina di protezione all'interno dell'aula/laboratorio sia in condizioni di staticità che in movimento. Come indicato dal D.M. 14/08/2021 il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina di tipo chirurgico. La mascherina facciale filtrante FFP2 è prevista per:
 - a) i docenti in condizione di fragilità per i quali il Medico Competente ha prescritto l'uso di FFP2;
 - b) i docenti di sostegno nel caso in cui lo studente che necessita del sostegno sia esonerato per motivi di salute dall'uso della mascherina o non riesce a indossarla correttamente a causa della propria disabilità;

- c) i docenti che svolgono lezione in una classe dove è presente uno studente che necessita del sostegno e sia esonerato per motivi di salute dall'uso della mascherina o non riesce a indossarla correttamente a causa della propria disabilità;
- d) i casi in cui sia reso obbligatorio da disposizioni dell'ASL relative al tracciamento scolastico L'Istituto Professionale De Carolis provvederà alla fornitura di mascherine chirurgiche e facciali filtranti FFP2 ai lavoratori in conformità ai casi sopra indicati.
- 2) Vigilare sul rispetto da parte degli studenti dell'obbligo di utilizzo continuativo della mascherina chirurgica ad esclusione degli studenti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Qualora uno studente indossi la mascherina di comunità è fatto obbligo al docente di chiedere allo studente di indossare la mascherina chirurgica fornita dall'Istituto. Qualora lo studente non voglia togliersi la propria mascherina di comunità, l'educatore dovrà invitarlo ad indossare la mascherina chirurgica fornita dall'Istituto sopra la propria mascherina di comunità.
- 3) Verificare che la disposizione dei banchi nelle aule didattiche sia quella indicata nel precedente paragrafo 8.3.3 e comunque tale da garantire sempre durante le lezioni la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra gli studenti, se logisticamente possibile. Per facilitare tale compito potranno essere posizionati sul pavimento degli adesivi indicanti la corretta posizione dei banchi.
- 4) Vigilare sull'uso frequente da parte degli studenti delle soluzioni igienizzanti, in particolare ogni volta che entrano in aula e prima di utilizzare materiali e attrezzature ad uso promiscuo.
- 5) Richiamare l'attenzione degli studenti sui comportamenti corretti da effettuare relativamente alle misure igieniche personali, all'obbligo d'uso della mascherina, al distanziamento interpersonale ed ai comportamenti da evitare in particolare di portare le mani agli occhi, bocca o naso.
- 6) Igienizzarsi frequentemente le mani come previsto nel successivo paragrafo 10.2 ed in particolare prima della distribuzione agli studenti di materiale didattico e dopo averlo ricevuto dagli stessi.
- 7) Assicurare una frequente ed adeguata aerazione naturale dell'aula, con le seguenti modalità:
- a) in condizioni climatiche favorevoli, tenere aperte leggermente e contemporaneamente una o più ante delle finestre presenti e la porta in modo intermittente o continuo come misura finalizzata a mantenere un costante e continuo ingresso di aria fresca dall'esterno;
- b) in condizioni climatiche sfavorevoli, aprire le finestre e le porte in modo intermittente per un periodo non inferiore ai 5 minuti ogni ora.

8.2.7 Disposizioni per gli Educatori

Gli Educatori oltre a quanto indicato nei paragrafi precedenti devono:

- 1) indossare sempre la mascherina di tipo chirurgico all'interno dei convitti sia in condizioni di staticità che in movimento, nonché un facciale filtrante FFP2 senza valvola durante
- a) la presenza in mensa mentre gli studenti consumano i pasti
- b) l'assistenza ad uno studente che manifesti sintomi potenzialmente sospetti di CoVID-19 tra quelli indicati nel precedente paragrafo 6.2

c) l'eventuale assistenza di uno studente in regime di isolamento per la positività al CoVID-19
Il facciale filtrante FFP2 senza valvola andrà indossato sempre in tutte le attività anche dagli Educatori in condizioni di fragilità per i quali il Medico Competente ha prescritto l'uso continuativo di tale D.P.I..

L'Istituto Professionale De Carolis provvederà alla fornitura di mascherine chirurgiche e facciali filtranti FFP2 ai lavoratori in conformità ai casi sopra indicati.

- 2) Vigilare sul rispetto da parte degli studenti dell'obbligo di utilizzo continuativo della mascherina chirurgica in tutti i luoghi del convitto ad eccezione della propria camera. Qualora uno studente indossi la mascherina di comunità è fatto obbligo all'educatore di chiedere allo studente di indossare la mascherina chirurgica fornita dall'Istituto o in alternativa un'altra analoga o di livello di protezione superiore (FFP2). Qualora lo studente non voglia togliersi la propria mascherina di comunità, l'educatore dovrà invitarlo ad indossare la mascherina chirurgica fornita dall'Istituto sopra la propria mascherina di comunità.
- 3) Vigilare sul rispetto del distanziamento interpersonale e sul divieto di assembramento in particolare nelle condizioni di zona gialla e arancione.
- 4) Vigilare sul rispetto delle misure di igiene personale indicate nel successivo capitolo 10 ed in particolare sull'igienizzazione delle mani:
 - a) prima di utilizzare materiali e attrezzature ad uso promiscuo
 - b) prima di accedere a mensa o comunque prima di iniziare i pasti.
- 5) Vigilare affinché in mensa siano rispettati i turni e le seguenti disposizioni:
 - a) massimo n° 2 persone sedute contemporaneamente ad un tavolo
 - b) rispetto della distanza interpersonale di 1 metro tra studenti seduti a tavoli diversi
 - c) utilizzo della mascherina ad eccezione di quando si è seduti e si consumano i pasti.
- 8) Richiamare l'attenzione degli studenti sui comportamenti corretti da effettuare relativamente alle misure igieniche personali, all'obbligo d'uso della mascherina, al distanziamento interpersonale ed ai comportamenti da evitare in particolare di portare le mani agli occhi, bocca o naso.
- 9) Igienizzarsi frequentemente le mani come previsto nel successivo paragrafo 10.2.

8.2.8 Disposizioni per i collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici oltre a quanto indicato nei paragrafi precedenti devono:

- 1) indossare sempre la mascherina di tipo chirurgico all'interno dell'edificio scolastico e nei convitti sia in condizioni di staticità che in movimento, nonché un facciale filtrante FFP2 senza valvola durante le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti e le attività di somministrazione dei pasti nelle mense dei convitti. Il facciale filtrante FFP2 senza valvola andrà indossato sempre in tutte le attività anche dai collaboratori scolastici in condizioni di fragilità per i quali il Medico Competente ha prescritto l'uso continuativo di tale D.P.I..

L'Istituto Professionale De Carolis provvederà alla fornitura di mascherine chirurgiche e facciali filtranti FFP2 ai lavoratori in conformità ai casi sopra indicati.

- 2) Vigilare sull'ingresso delle persone esterne e presidiare gli ingressi.
- 3) Qualora in servizio presso le portinerie degli Istituti Scolastici (sede e succursali) e dei convitti:
 - a) far compilare, al momento dell'ingresso ai visitatori, il Registro degli Ingressi Visitatori e l'Autodichiarazione di assenza di sintomi da CoVID-19;
 - b) controllare che ogni persona, al momento dell'ingresso nell'edificio scolastico o nel convitto, utilizzi correttamente le soluzioni disinfettanti messe a disposizione dall'Istituto.
- 4) Vigilare sul rispetto del distanziamento tra le persone di almeno 1 metro e sull'uso delle mascherine all'interno delle aree comuni e dei corridoi degli edifici scolastici e dei convitti.
- 5) Vigilare sul rispetto delle disposizioni per i genitori, tutori e delegati indicate al successivo paragrafo 8.5.
- 6) Controllare il mantenimento della corretta disposizione dei banchi all'interno delle aule a fine giornata delle lezioni.
- 7) Areare frequentemente gli ambienti dell'edificio scolastico, lasciando aperte le finestre il più possibile, compatibilmente con le condizioni climatiche, non meno di 5 minuti ogni ora e comunque per un tempo non inferiore ai 15 minuti ogni giorno al termine delle lezioni.
- 8) Effettuare le operazioni di pulizia e disinfezione così come indicato al Capitolo 9 registrando le attività svolte.
- 9) Controllare quotidianamente la disponibilità del sapone per le mani all'interno dei servizi igienici e delle soluzioni disinfettanti all'interno di ogni dispenser.
- 10) Igienizzarsi frequentemente le mani come previsto nel successivo paragrafo 10.2.

Inoltre, i collaboratori scolastici, se delegati dal Dirigente Scolastico con specifico atto scritto, potranno effettuare i controlli sul possesso, da parte del personale scolastico, della Certificazione verde CoVID-19 (green pass) necessaria per l'accesso e la permanenza all'interno degli edifici scolastici e dei convitti.

8.2.9 Disposizioni per gli Assistenti Amministrativi e Tecnici

Gli assistenti Amministrativi e Tecnici oltre a quanto indicato nei paragrafi precedenti devono:

- 1) indossare sempre la mascherina di tipo chirurgico all'interno dell'edificio scolastico sia in condizioni di staticità che in movimento, ad eccezione dei casi in cui sia garantita la condizione di isolamento da altre persone dove la mascherina può essere tolta, esclusivamente per il tempo in cui è garantita la condizione di isolamento da altre persone. Il personale di segreteria in condizioni di fragilità per i quali il Medico Competente ha prescritto l'uso continuativo dei D.P.I., dovranno indossare un facciale filtrante FFP2 senza valvola.
- 2) Igienizzarsi frequentemente le mani come previsto nel successivo paragrafo 10.2.
- 3) Assicurare una frequente ed adeguata aerazione naturale degli ambienti di lavoro, dove:
 - a) in condizioni climatiche favorevoli, si dovrà tenere aperte contemporaneamente le porte e le finestre in modo intermittente o continuo come misura finalizzata a mantenere un costante e continuo ingresso di aria fresca dall'esterno durante lo svolgimento dell'attività fisica

b) in condizioni climatiche sfavorevoli, si dovrà comunque aprire le finestre e le porte in modo intermittente per un periodo non inferiore ai 5 minuti ogni ora.

Inoltre, il personale di segreteria, se delegato dal Dirigente Scolastico con specifico atto scritto, potrà effettuare i controlli sul possesso, da parte del personale scolastico, della Certificazione verde CoVID-19 (green pass) necessaria per l'accesso e la permanenza all'interno degli edifici scolastici e dei convitti.

8.3 Disposizioni per l'ingresso e la permanenza degli studenti negli edifici scolastici

Al fine di evitare il più possibile assembramenti e per gestire al meglio il flusso degli studenti si provvederà a riorganizzare i percorsi di ingresso e uscita dei singoli edifici scolastici utilizzando percorsi distinti per le diverse classi.

L'Istituto Professionale De Carolis provvederà ad informare gli studenti ed i genitori sulle modalità ed i percorsi da utilizzare per l'ingresso e l'uscita dai vari edifici, nonché sul rispetto della distanza di sicurezza e l'uso indispensabile della mascherina di protezione durante l'ingresso, l'uscita e la permanenza all'interno dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico potrà decidere di riorganizzare l'ingresso e l'uscita differenziando percorsi e orari, qualora la situazione epidemiologica o specifiche necessità lo richiedano. Tutte le variazioni saranno comunicate tempestivamente agli studenti ed ai genitori.

Per tutto il periodo di permanenza all'interno degli edifici scolastici gli studenti sono obbligati a rispettare tutte le misure generali di prevenzione e protezione per il contenimento e il contrasto alla diffusione del CoVID-19 indicate nel precedente paragrafo 7.4, con particolare riferimento all'utilizzo della mascherina chirurgica di protezione, ad esclusione degli studenti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

La mascherina di protezione deve essere indossata sempre per tutto il periodo di permanenza all'interno degli edifici scolastici, ad eccezione di quando:

- si svolge attività fisica all'aperto o in palestra, in conformità con quando indicato al successivo paragrafo 8.3.1;
- si consumano alimenti e bevande per attività didattiche e durante la ricreazione che si svolgerà con le modalità indicate nel successivo paragrafo 8.3.2;

Al fine di semplificare l'adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l'impatto sull'intera comunità scolastica, l'Istituto provvederà a:

- 1) predisporre gli arredi e i banchi in ogni aula in modo da garantire:
 - a) l'area di almeno 1,80 m² per ogni studente come previsto dal D.M. 18/12/1975 (Norme tecniche per l'edilizia scolastica);
 - b) il mantenimento di un modulo per le vie di fuga, in caso di evacuazione, maggiore di 60 cm. come previsto dal D.M. 26/08/1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica);
 - c) se logisticamente possibile, il distanziamento interpersonale di almeno 1 m. tra gli studenti in posizione seduta come previsto dal Decreto Ministero dell'Istruzione n. 257 del

06/08/2021 (Piano Scuola 2021-2022) e dal Protocollo di Intesa del 14/08/2021 tra il Ministero dell'Istruzione e le Parti Sociali.

- 2) Garantire un'adeguata pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti ogni giorno, prima e dopo lo svolgimento delle attività didattiche.
- 3) Garantire che lo svolgimento di qualsivoglia attività non avvenga prima che nel luogo dell'attività didattica non sia stata opportunamente effettuata la pulizia e la disinfezione, quando si devono alternare diversi gruppi classe nello stesso ambiente (es. uso di laboratori, palestre, ecc).
- 4) Individuare appositi ambienti dedicati ad ospitare gli studenti con sintomatologia sospetta di CoVID-19.
- 5) Assicurare una frequente ed adeguata aerazione naturale continua degli ambienti, ed in particolar modo nelle aule e nei laboratori, dove:
 - a) in condizioni climatiche favorevoli, si dovrà tenere aperta leggermente e contemporaneamente una o più ante delle finestre presenti e la porta dell'aula in modo intermittente o continuo come misura finalizzata a mantenere un costante e continuo ingresso di aria fresca dall'esterno;
 - b) in condizioni climatiche sfavorevoli, si dovranno comunque aprire le finestre e le porte in modo intermittente per un periodo non inferiore ai 5 minuti ogni ora.Durante l'anno scolastico, il Dirigente Scolastico potrà emanare delle disposizioni, a seconda delle condizioni climatiche, sulla frequenza e la durata dell'aerazione naturale degli ambienti.
- 6) Garantire, in zona gialla e arancione:
 - a) la stabilità dei gruppi in modo da essere facilmente identificabili, limitando il più possibile le attività d'interferenza tra gruppi/classi diversi;
 - b) evitare, laddove possibile, l'utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte degli studenti di diverse classi e comunque assicurare sempre che tali spazi siano puliti e disinfettati prima dell'eventuale utilizzo da parte di diverse classi, provvedendo ad una frequente e adeguata aerazione degli ambienti.
- 7) Utilizzare gli spazi esterni degli edifici scolastici, nei limiti delle condizioni meteorologiche.

L'Istituto Professionale De Carolis provvederà ad informare tutti gli studenti in merito all'obbligo di segnalare immediatamente al proprio docente, gli eventuali sintomi da CoVID-19 che dovessero insorgere durante l'orario scolastico.

Inoltre, in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 257 del 06/08/2021 contenente il "*Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione (Piano Scuola 2021-2022)*", che considera indispensabile la collaborazione di studenti e famiglie per l'osservanza delle regole di comportamento atte a contrastare la diffusione del CoVID-19, l'Istituto Professionale De Carolis ha predisposto un "Patto Educativo di Corresponsabilità" che prevede l'impegno delle famiglie ad attuare quanto di seguito indicato:

- 1) non mandare il proprio figlio/a a scuola qualora manifesti febbre e/o sintomi riconducibili al CoVID-19 come indicati al precedente paragrafo 6.2.
- 2) Comunicare tempestivamente alla segreteria dell'Istituto se il proprio figlio/a si trovi in una delle condizioni di limitazione dell'accesso a scuola previste dal punto 1 del precedente paragrafo 7.3.
- 3) Essere consapevoli ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di presenza delle altre sintomatologie sospette di CoVID-19 (vedi paragrafo 6.2), il personale dell'Istituto provvederà all'isolamento temporaneo dello studente, informando immediatamente i genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) sulla necessità di venire a prendere il proprio figlio/a a scuola.
- 4) Recarsi nel più breve tempo possibile a prendere il proprio figlio/a a scuola a seguito della segnalazione da parte dell'Istituto della manifestazione improvvisa di febbre e/o sintomatologie sospette di CoVID-19, nonché di informare tempestivamente il Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica e l'eventuale attivazione della procedura per il test diagnostico presso l'Autorità Sanitaria competente per territorio, come previsto dalla normativa vigente.

8.3.1 Attività fisica e utilizzo della Palestra

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 257 del 06/08/2021 (Piano Scuola 2021-2022) distingue, in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio, le attività consentite da quelle non consentite, in particolare:

1) in zona bianca:

- sono consentite all'aperto le attività fisiche individuali e di squadra (da preferire sport di squadra con assenza di contatto tra gli studenti), al chiuso sono da privilegiare le attività individuali;
- non è previsto l'uso di mascherine da parte degli studenti che svolgono attività fisica all'aperto e al chiuso con l'obbligo di mantenere sempre la distanza interpersonale di 2 metri. Per le attività svolte al chiuso è raccomandata un'adeguata e costante aerazione dei locali da garantirsi mediante l'apertura delle finestre e/o anche delle porte di emergenza. Gli studenti che non partecipano all'attività fisica sono obbligati ad indossare la mascherina di protezione:
 - sempre, nei casi in cui l'attività si svolge al chiuso
 - solo se non riescono a mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro dalle altre persone presenti, nei casi in cui l'attività si svolge all'aperto.

2) In zona gialla e arancione:

- sono consentite esclusivamente le attività di tipo individuale da svolgere sia al chiuso che all'aperto. Per le attività svolte al chiuso è raccomandata un'adeguata e costante aerazione dei locali da garantirsi mediante l'apertura delle finestre e/o anche delle porte di emergenza. Gli studenti che non partecipano all'attività fisica sono obbligati ad indossare la mascherina di protezione sempre sia nei casi in cui l'attività si svolge al chiuso o all'aperto.

Come ulteriori misure di prevenzione e protezione, l'Istituto Professionale De Carolis, provvederà a:

- a) programmare e pianificare l'utilizzo delle palestre da parte delle varie classi di studenti regolamentando gli accessi in modo da:
- evitare condizioni di assembramento e aggregazioni
 - permettere una corretta esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti (palestra e spogliatoi);
- b) organizzare gli spazi negli spogliatoi delle palestre in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro, prevedendo l'uso delle postazioni degli spogliatoi alternate, anche regolamentando gli accessi agli spogliatoi;
- c) imporre l'obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone e di indossare la mascherina chirurgica durante il percorso per recarsi dalla palestra alla propria aula, e viceversa;
- d) installare idonei dispenser con prodotti igienizzanti per le mani in punti ben visibili prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani da parte di tutti sia all'ingresso sia all'uscita;
- e) effettuare la pulizia e la disinfezione degli ambienti (palestra e spogliatoi) e delle attrezzature utilizzate dopo l'utilizzo di ciascun gruppo/classe di studenti e comunque ogni giorno alla fine delle lezioni, provvedendo alla successiva compilazione del Registro delle Pulizie così come previsto al successivo Capitolo 9;
- f) prevedere per gli studenti:
- il divieto della condivisione di borracce, bicchieri e bottiglie
 - il divieto di scambio di eventuali asciugamani, scarpe o altro oggetto d'uso personale
 - l'obbligo di utilizzo all'interno della palestra di apposite calzature previste esclusivamente per l'attività fisica
 - l'obbligo, durante l'utilizzo degli spogliatoi, di riporre dentro la propria borsa tutti gli indumenti e gli oggetti personali
 - l'obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica in tutte quelle condizioni in cui non si svolge attività fisica secondo le modalità indicate ai precedenti punti 1 e 2.
- g) assicurare una frequente ed adeguata aerazione naturale continua della palestra dove:
- in condizioni climatiche favorevoli, si dovrà tenere aperte contemporaneamente le porte e le finestre in modo intermittente o continuo come misura finalizzata a mantenere un costante e continuo ingresso di aria fresca dall'esterno durante lo svolgimento dell'attività fisica
 - in condizioni climatiche sfavorevoli, si dovrà comunque aprire le finestre e le porte in modo intermittente per un periodo non inferiore ai 10 minuti ogni ora.

8.3.2 Modalità di svolgimento della Ricreazione

Al fine di contenere e contrastare la diffusione del CoVID-19 negli edifici scolastici la ricreazione si svolgerà con le seguenti modalità:

1) Scaglionamento della ricreazione:

all'interno della sede centrale la ricreazione sarà effettuata in 2 turni con le seguenti modalità:

– Sede Centrale: classi 1° turno dalle 10.00 alle 10.10; classi 2° turno dalle 11.00 alle 11.10

Le classi troveranno all'interno delle proprie aule l'indicazione dell'ora di ricreazione.

Per motivi di opportunità, non verranno suonate le diverse campanelle, e ciascun Docente, anche con il supporto dell'apposita cartellonistica, indicherà il momento della ricreazione previsto per la classe assegnata a quella determinata aula. Per motivi di opportunità, ogni mese i turni saranno invertiti.

Si sottolinea che tale organizzazione, essendo legato alla dislocazione delle aule ai piani, riguarda il gruppo classe in quanto si trova in una specifica aula; come detto, la disposizione oraria relativa a quella specifica aula si troverà indicata chiaramente all'interno dell'aula.

Per la sede succursale di Cascia, stante l'esiguità numerica degli Alunni e la disponibilità di spazi, la ricreazione avverrà senza scaglionamenti.

2) Svolgimento della ricreazione:

per quanto possibile, ovvero in tutti i casi in cui le condizioni meteorologiche lo consentano, la ricreazione si svolgerà, obbligatoriamente per tutto il gruppo classe, all'aperto, in luoghi distinti per gruppi di classi, che scenderanno all'aperto seguendo i percorsi assegnati.

I Docenti in servizio nell'ora immediatamente precedente la ricreazione accompagneranno la classe e vigileranno sul rispetto delle misure di distanziamento e sull'uso della mascherina.

Qualora non sia possibile recarsi all'aperto, le classi svolgeranno la ricreazione in aula con porta e finestre aperte; l'uscita è consentita per recarsi in bagno. Durante la ricreazione all'aperto i gruppi classe, sotto la sorveglianza del Docente, dovranno evitare i contatti con altri gruppi.

Il rispetto puntuale di tali disposizioni riveste un'importanza fondamentale anche in relazione alla riduzione dei contatti in presenza di "caso sospetto".

3) Consumazione della merenda:

per evitare assembramenti, l'acquisto della merenda avverrà con il meccanismo della "lista". L'elenco delle merende per classe potrà essere inviato tramite e-mail o whatsapp ai recapiti del fornitore, che provvederà a recapitare le buste divise per classe. La raccolta dei soldi per l'acquisto è di esclusiva pertinenza degli studenti che, a tal fine, individueranno un proprio responsabile per classe. Ogni studente dovrà consumare la propria merenda; non è ammesso lo scambio di cibi o bevande. Per la sede succursale di Cascia, la colazione verrà portata da casa poiché non si dispone di servizio merende.

4) Distributori automatici di bevande e snacks:

l'utilizzo dei distributori di bevande e snack sarà consentito mantenendo il prescritto distanziamento di 1 metro e ovviamente indossando la mascherina; prima dell'utilizzo sarà necessario igienizzare le mani. I Collaboratori Scolastici ai piani provvederanno alla frequente igienizzazione dei pulsanti e in generale delle superfici e vigileranno sul rispetto delle presenti prescrizioni.

Per non creare assembramenti lungo i corridoi nel momento di spostamento delle classi, l'utilizzo dei distributori è vietato all'ingresso a scuola, durante la ricreazione, all'uscita; è consentito negli altri orari, previa autorizzazione del Docente e con tracciamento dell'uscita.

E' vietato:

- a) mangiare e/o bere in prossimità dei distributori automatici
- b) formare file di attesa ed assembramenti in prossimità dei distributori automatici.

5) Uso servizi igienici durante la ricreazione:

l'uso dei servizi igienici sarà consentito nei limiti dei servizi disponibili; in alcuno modo è consentito l'assembramento all'interno dei bagni: i Collaboratori Scolastici vigileranno sul rispetto della presente disposizione. All'interno della zona comune dei bagni (antibagno) è obbligatorio il distanziamento, ovviamente, come già più volte prescritto, l'uso della mascherina e l'accurata e corretta igiene delle mani, come indicato dall'apposita segnaletica all'interno dei bagni.

8.3.3 Modalità di utilizzo dei servizi igienici

Gli Studenti avranno cura di accedere all'area dei bagni uno alla volta, nei limiti dei servizi disponibili, evitando di sostare all'interno dell'antibagno; in caso vi sia un altro Studente, aspetteranno nel corridoio. Gli asciugamani elettrici sono disattivati e sono resi disponibili salviette monouso. All'interno dei bagni apposita segnaletica ricorda le istruzioni per una corretta igiene delle mani.

L'utilizzo dei bagni non potrà essere effettuato esclusivamente durante le pause; se necessario lo Studente chiederà al Docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di uscita; l'uscita sarà tracciata nell'apposito modulo.

In alcuno modo è consentito l'assembramento all'interno dei bagni: i Collaboratori Scolastici vigileranno sul rispetto della presente disposizione. All'interno della zona comune dei bagni (antibagno) è obbligatorio il distanziamento, ovviamente, come già più volte prescritto, l'uso della mascherina e l'accurata e corretta igiene delle mani, come indicato dall'apposita segnaletica all'interno dei bagni.

Il personale designato, provvederà a vigilare sulle corrette modalità di accesso e permanenza degli studenti ai servizi igienici. Sarà compito dei collaboratori vigilare sul corretto uso degli stessi.

I collaboratori scolastici garantiranno l'adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile in base alle condizioni meteo) aperte le finestre dei servizi igienici che saranno sottoposti a pulizia seguendo le misure descritte al successivo Capitolo 9.

8.3.4 Modalità di riammissione a scuola a seguito di assenze

La riammissione a scuola degli studenti a seguito di assenze avverrà previa presentazione di una dichiarazione dei genitori o dei tutori legali, indicante una delle seguenti condizioni:

- 1) l'assenza non è dovuta a malattia

2) in caso di malattia è stato contatto il Medico di Medicina Generale in ottemperanza alle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS-CoV-nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" (Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 pubblicato il 21/08/2020).

Nella dichiarazione i genitori o tutori legali, dichiarano al momento del rientro l'assenza delle condizioni di limitazione dell'accesso di cui al precedente paragrafo 7.3.

Il modello della dichiarazione è fruibile mediante accesso al sito web dell'Istituto.

8.3.5 Disposizioni per gli studenti

Gli studenti oltre a quanto indicato nei paragrafi precedenti devono:

- 1) indossare sempre la mascherina di tipo chirurgico all'interno dell'edificio scolastico sia in condizioni di staticità che in movimento, ad eccezione degli studenti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Non è consentito l'uso delle mascherine di comunità.
- 2) Rispettare quanto previsto relativamente agli orari e ai percorsi per l'ingresso e l'uscita dall'edificio scolastico, specifici per ogni singola classe.
- 3) Mantenere il distanziamento tra le persone presenti nello stesso ambiente di almeno 1 metro.
- 4) Mantenere il banco e la sedia nella posizione indicata, rispettando rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal Docente.
- 5) Prestare la massima attenzione e rispettare le indicazioni che saranno fornite dai docenti e dal personale scolastico e la segnaletica presente all'interno dell'edificio scolastico.
- 6) Non modificare la disposizione dei banchi all'interno delle aule.
- 7) Utilizzare frequentemente le soluzioni disinfettanti, in particolare ogni volta che si entra in aula, prima di mangiare, di bere, di utilizzare materiali e attrezzature ad uso promiscuo (computer, LIM, ecc.) ed in particolare dopo aver starnutito, soffiato il naso e aver utilizzato materiali e attrezzature ad uso promiscuo e aver usato il bagno.
- 8) Gettare i fazzoletti usati, subito dopo il loro utilizzo, all'interno dei contenitori presenti.
- 9) Adottare comportamenti corretti specialmente relativamente alle misure igieniche personali, all'uso della mascherina, al distanziamento interpersonale ed evitare in particolare di portare le mani agli occhi, bocca o naso.
- 10) Non scambiarsi materiale scolastico (es. libri, penne, ecc), bicchieri, bottiglie e alimenti con gli altri studenti.
- 11) Appendere alla spalliera di ciascuna sedia piumini, giacche o altri indumenti.
- 12) Rispettare ogni provvedimento emanato dalle autorità competenti (es. ASL, ISP, ecc)

Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per necessità ed urgenza. In ogni caso il Docente autorizzerà l'uscita degli studenti al massimo uno per volta e registrerà l'uscita e la destinazione.

8.4 Disposizioni per l'ingresso e la permanenza degli studenti nei covitti

Gli studenti per l'ingresso e la permanenza all'interno dei convitti oltre a quanto indicato nei paragrafi del presente protocollo, devono:

- 1) indossare sempre la mascherina di tipo chirurgico all'interno del convitto sia in condizioni di staticità che in movimento, ad eccezione degli studenti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Non è consentito l'uso delle mascherine di comunità. E' consentito l'uso di maschere facciali FFP2.
- 2) Obbligo di sottoporsi alla misura della temperatura ogni volta si entri all'interno del convitto.
- 3) Rispettare quanto previsto dal regolamento del convitto relativamente agli orari ed ai percorsi per l'ingresso e l'uscita.
- 4) Mantenere sempre il distanziamento di almeno 1 metro dalle altre persone presenti nello stesso ambiente.
- 5) Prestare la massima attenzione e rispettare le indicazioni che saranno fornite dagli educatori e la segnaletica presente all'interno del convitto.
- 6) Non scambiarsi materiale scolastico (es. libri, penne, ecc), bicchieri, bottiglie, alimenti, indumenti e scarpe con gli altri convittori.
- 7) Mantenere sempre il distanziamento tra le persone di almeno 2 metri durante lo svolgimento dell'attività fisica. L'attività fisica è consentita esclusivamente all'aperto negli appositi spazi.

8.4.1 Modalità d'uso delle camere

All'interno delle proprie camere i convittori devono mantenere il più possibile la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Qualora all'interno della camera non è possibile mantenere momentaneamente la distanza di sicurezza di 1 metro diventa obbligatorio l'uso della mascherina.

La disposizione dei letti all'interno delle camere è stata rimodulata in funzione dei singoli spazi in modo tale da assicurare la massima distanza tra le teste dei convittori durante il riposo, fermo restando il rispetto della distanza minima di 1 metro.

I convittori dovranno utilizzare la camera assegnata, la postazione e le attrezzature (letto/scrivania/comodino, armadio, appendiabiti) assegnate all'interno della camera.

Non sono consentiti assembramenti all'interno delle camere, pertanto non è consentito ai convittori per nessun motivo recarsi o sostare o dormire nella camera di altri convittori né usare scrivanie o armadi non assegnati.

E' fatto obbligo ai convittori di provvedere ad areare frequentemente la propria stanza provvedendo ad aprire la finestra più volte al giorno.

Ogni camera è giornalmente pulita e igienizzata dai collaboratori scolastici i quali provvedono a igienizzare tutte le superfici e gli arredi in conformità con quanto indicato nel successivo Capitolo 9.

Pertanto, i convittori sono tenuti a mantenere in ordine la propria stanza ed a riporre i propri oggetti personali all'interno degli armadi assegnati.

I convittori sono tenuti ad utilizzare i servizi igienici presenti nella propria camera. In tali servizi igienici non è consentito lasciare oggetti personali quali: dentifricio, spazzolino da denti, rasoi, forbici, abiti, biancheria, asciugamani, spazzole, ecc.. All'interno dei servizi igienici presso le camere, gli oggetti personali devono essere custoditi dal singolo convittore all'interno di beauty case, armadietti, mensole ben identificati, in modo da evitare scambi accidentali.

8.4.2 Orario di uscita dal convitto per recarsi a scuola

1) Sede San Paolo:

per poter ottemperare alla disposizione relativa allo scaglionamento degli ingressi a scuola, i convittori ospitati presso il Convitto San Paolo usciranno dal Convitto alle ore 8.10 e si recheranno in Istituto per entrare alle ore 8.14 ed essere in classe tassativamente alle 8.15. Il Personale Educativo accompagnerà i Convittori fino all'ingresso dell'Istituto, evitando che i Convittori sostino lungo il vialetto, per non creare assembramenti.

2) Sede san Carlo

per poter ottemperare alla disposizione relativa allo scaglionamento degli ingressi a scuola, i Convittori ospitati presso il Convitto San Carlo usciranno dal Convitto alle ore 7.45 per prendere la navetta dedicata e recarsi in Istituto sede "Spagna" o per recarsi in Istituto sede centrale. I Convittori saranno accompagnati nella navetta da un Educatore, che verificherà l'ingresso dei Convittori in Istituto sede "Spagna" entro le ore 8.04 per essere in classe alle ore 8.05. I Convittori eviteranno di sostare davanti al cancello della sede "Spagna" per non creare assembramenti. Successivamente, la navetta preleverà i Convittori ospitati nella sede di San Paolo. Giunti in sede "Spagna", i Convittori dalla navetta entreranno subito in Istituto, evitando gli assembramenti ai cancelli.

8.4.3 Fruizione del servizio mensa

L'utilizzo degli spazi dedicati alla mensa sarà organizzato in turni, in modo tale da definire a priori il numero massimo di persone che potranno essere presenti contemporaneamente ogni turno, al fine di garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra i convittori seduti allo stesso tavolo e quelli dei tavoli adiacenti. Tra un turno ed un altro i collaboratori scolastici effettueranno il ricambio d'aria del locale mensa mediante l'apertura delle porte di emergenza per un minimo di 10 minuti e la pulizia/disinfezione degli spazi, dei tavoli e delle sedie utilizzati dai convittori del turno precedente.

Al termine della refezione i collaboratori scolastici effettueranno la pulizia finale come indicato nel successivo Capitolo 9.

Per garantire il prescritto distanziamento, la mensa effettuerà i seguenti turni:

- Pranzo: 1° turno dalle 13.00 alle 13.25; 2° turno dalle 13.50 alle 14.15
- Cena: 1° turno dalle 19.00 alle 19.25; 2° turno dalle 19.50 alle 20.15

Tra il 1° e 2° turno della cena i Collaboratori Scolastici prepareranno i lunch box. I convittori per i quali deve essere preparato il lunch box dovranno comunicarlo entro le ore 18.00.

I convittori dovranno indossare la mascherina chirurgica per entrare in mensa. Entrati in mensa dovranno obbligatoriamente sanificare le mani utilizzando il gel disinfettante presente in più postazioni all'interno del locale. Una volta sanificate le mani potranno prelevare il vassoio. La fila dovrà essere ordinata e prevedere il necessario distanziamento.

Il Personale addetto alla mensa consegnerà i pasti sporzionati, il bicchiere e le posate; la bottiglia di acqua sarà stata già preparata sul singolo tavolo.

Il Personale consegnerà al convittore anche la merenda, da consumarsi nel pomeriggio.

Al termine del pasto, il Convittore ripone il vassoio negli appositi ripiani.

E' consentito agli studenti togliersi la mascherina esclusivamente quando si è seduti al tavolo e si consumano i pasti. In tutti gli altri momenti di permanenza all'interno della mensa è obbligatorio indossare la mascherina.

8.4.4 Ora studio

L' "ora studio" si svolgerà dalle ore 15.00 alle 17.00. Nel periodo in questione, i convittori resteranno nelle camere assegnate, non entreranno nelle camere di altri convittori, non circoleranno per i corridoi. Dovendosi spostare per particolari necessità avvertiranno l'Educatore in turno; la circolazione all'interno del Convitto, nei corridoi e negli spazi comuni potrà avvenire solo indossando la mascherina chirurgica.

8.4.5 Libera uscita

La libera uscita sarà consentita dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per i minorenni e dalle 17.30 alle 19.30 per i maggiorenni. Al rientro i convittori saranno sottoposti al controllo della temperatura.

La libera uscita serale (ore 20.30 – 21.30) è consentita ai maggiorenni o ai 17nni previa autorizzazione dei Genitori. Al rientro in Convitto i convittori saranno sottoposti al controllo della temperatura.

8.4.6 Attività libere all'interno del Convitto

I momenti di vita comunitaria liberi da impegni (ad esempio appena dopo pranzo o appena dopo cena) si terranno nei seguenti spazi:

- Convitto San Paolo: campetto (per i piani - 2 e -1) e anfiteatro (per i piani 0 e +1)

In ogni caso i convittori dovranno indossare le mascherine chirurgiche e mantenere il distanziamento.

- Convitto San Carlo: i convittori useranno il giardino antistante la sede; dovranno indossare le mascherine chirurgiche e mantenere il distanziamento.

Il rispetto puntuale di tali disposizioni, in particolare quella relativa alla distinzione degli spazi di socialità, riveste un'importanza fondamentale non solo quale forma di prevenzione e protezione ma anche in quanto consentirà di circoscrivere l'entità dei contatti in presenza di "caso sospetto".

8.4.7 Attività educative, motorie e ludiche

L'Istituto continuerà a proporre attività educative e ludiche pomeridiane compatibili con il rispetto delle norme anti- Covid. È vietato lo svolgimento di attività motorie che comportino il contatto o la vicinanza inferiore a 1 metro.

8.4.8 Utilizzo dei distributori bevande e snack

L'utilizzo dei distributori di bevande e snack sarà consentito mantenendo il prescritto distanziamento di almeno 1 metro e indossando la mascherina chirurgica; prima dell'utilizzo sarà necessario igienizzare le mani. I Collaboratori Scolastici sanificheranno ricorrentemente le superfici e i tasti della macchinetta e vigileranno sul rispetto delle presenti prescrizioni.

8.4.9 Colloqui educatori – genitori; accesso genitori

I colloqui educatori-genitori si terranno nella modalità "a distanza", telefonicamente o, in casi particolari, su piattaforma on line previa prenotazione, secondo il calendario e nelle forme che saranno specificamente comunicate, o in presenza, nel caso di effettiva necessità amministrativo-gestionale e operativa previa prenotazione telefonica o on-line. Il genitore potrà chiedere di accedere all'ufficio degli educatori anche presentandosi direttamente in portineria, ma non si garantisce la possibilità di accedere all'ufficio richiesto.

I genitori ammessi ad accedere al convitto:

- saranno sottoposti al controllo della temperatura;
- non dovranno manifestare i sintomi sospetti di CoVID-19 riportati nel precedente paragrafo 6.2;
- non dovranno essere in una delle condizioni di limitazione dell'accesso previste dal punto 1 e 2 del precedente paragrafo 7.3.

Al momento dell'ingresso, i genitori hanno l'obbligo di esibire una delle seguenti certificazioni:

- Certificazione Verde CoVID-19 (Green Pass) in corso di validità
- Certificazione Medica di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04/08/2021.

Il controllo del possesso della Certificazione Verde CoVID-19 o del certificato di esenzione sarà effettuato da personale scolastico appositamente delegato dal Dirigente Scolastico.

La verifica della Certificazione Verde CoVID-19 (Green Pass), ai sensi del D.P.C.M. 17/06/2021, è effettuata esclusivamente mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (QRCode) presente sul certificato, utilizzando l'applicazione mobile "VerificaC19" installata su un dispositivo mobile di proprietà dell'Istituto Professionale De Carolis. Tale applicazione consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di riconoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili e senza memorizzare le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

L'intestatario della certificazione verde CoVID-19, qualora non conosciuto dal soggetto incaricato della verifica, dovrà mostrare, a richiesta dell'incaricato alla verifica, un documento di identità in corso di validità, così come previsto dall'art. 13 comma 4 del D.P.C.M. del 17/06/2021.

Non sarà consentito l'ingresso ai genitori che:

- non possiedono la Certificazione Verde CoVID-19 o non possiedono la Certificazione medica di esenzione dalla campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2
- possiedono una Certificazione Verde CoVID-19 non valida
- possiedono una Certificazione medica di esenzione dalla campagna di vaccinazione non conforme a quanto indicato dalla Circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04/08/2021
- si rifiutano di esibire a richiesta del soggetto delegato la Certificazione Verde CoVID-19.

Dopo il controllo della Certificazione Verde CoVID-19 (green pass) i genitori, dovranno:

- 1) igienizzarsi le mani con le soluzioni disinfettanti messe a disposizione dall'Istituto;
- 2) sottoscrivere un'autodichiarazione indicante l'assenza di febbre e/o di altri sintomi sospetti di CoVID-19 il cui modello è riportato nell'Allegato 3 del presente documento;
- 3) compilare il Registro Ingressi Visitatori, il cui modello è riportato nell'Allegato 2 del presente documento, indicando cognome, nome, comune di residenza, numero di telefono, orario di ingresso/uscita e firma.

La finalità del registro è esclusivamente quella di poter disporre delle informazioni necessarie da consegnare alle Autorità Sanitarie competenti, nel caso in cui sia necessario eseguire il tracciamento di eventuali contatti stretti di un caso confermato di CoVID-19.

Nel periodo di permanenza all'interno del convitto genitori sono obbligati a:

- a) indossare una mascherina di protezione di tipo chirurgico o una facciale filtrante FFP2 senza valvola di espirazione, per tutto il tempo di permanenza all'interno del convitto;
- b) mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro da tutte le altre persone presenti nello stesso ambiente;
- c) nel caso di necessità di uso dei servizi igienici, i soggetti terzi avessero necessità di utilizzare i servizi igienici, potranno usufruire solo del servizio igienico appositamente dedicato che sarà indicato dai collaboratori scolastici, è fatto rigoroso divieto di utilizzare servizi igienici diversi da quello indicato dai collaboratori scolastici;
- d) nel caso in cui, un soggetto terzo, nei giorni successivi l'ingresso all'interno del convitto, risultasse positivo al CoVID-19, dovrà informare immediatamente la segreteria dell'Istituto e collaborare con l'Autorità Sanitaria competente fornendo tutti gli elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

I Genitori ammessi seguiranno specifici percorsi di accesso e di uscita, indicati attraverso segnaletica orizzontale e verticale.

L'utilizzo dell'ufficio Educatori è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di 2 metri tra ogni persona e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale. È consentito l'ingresso di non più di 2 Genitori contemporaneamente.

Per assicurare le più accorte condizioni di sicurezza e prevenzione, i Genitori non possono accedere al Convitto per entrare nelle camere dei propri figli o in altri spazi del Convitto.

8.4.10 Colloqui educatori/educatrici-convittori/convittrici

Quando il convittore è a colloquio con l'educatore e possibilmente in ogni situazione anche dinamica, dovrà essere rispettata la distanza di 2 metri tra il convittore e l'educatore.

8.5 Disposizioni per l'ingresso e la permanenza dei genitori, tutori ed eventuali delegati negli edifici scolastici

L'accesso negli edifici scolastici dell'Istituto Professionale De Carolis da parte dei genitori, tutori ed eventuali delegati, dovrà essere limitato al minimo indispensabile e solo per indifferibili ed inderogabili motivi e comunque dovrà avvenire sempre previo appuntamento, privilegiando e favorendo eventuali incontri con i genitori degli studenti mediante videoconferenza. Gli eventuali appuntamenti dovranno essere gestiti e scadenzati per evitare attese inutili e assembramenti.

L'accesso in tutti gli edifici scolastici, è consentito esclusivamente ai genitori, tutori ed eventuali delegati che:

- non manifestano i sintomi sospetti di CoVID-19 riportati nel precedente paragrafo 6.2;
- non sono in una delle condizioni di limitazione dell'accesso previste dal punto 1 e 2 del precedente paragrafo 7.3.

Al momento dell'ingresso, i genitori, tutori ed eventuali delegati hanno l'obbligo di esibire, per l'accesso in tutti gli edifici scolastici, una delle seguenti certificazioni:

- Certificazione Verde CoVID-19 (Green Pass) in corso di validità
- Certificazione Medica di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04/08/2021.

Il controllo del possesso della Certificazione Verde CoVID-19 o del certificato di esenzione sarà effettuato da personale scolastico appositamente delegato dal Dirigente Scolastico.

La verifica della Certificazione Verde CoVID-19 (Green Pass), ai sensi del D.P.C.M. 17/06/2021, è effettuata esclusivamente mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (QRCode) presente sul certificato, utilizzando l'applicazione mobile "VerificaC19" installata su un dispositivo mobile di proprietà dell'Istituto Professionale De Carolis. Tale applicazione consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di riconoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili e senza memorizzare le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

L'intestatario della certificazione verde CoVID-19, qualora non conosciuto dal soggetto incaricato della verifica, dovrà mostrare, a richiesta dell'incaricato alla verifica, un documento di identità in corso di validità, così come previsto dall'art. 13 comma 4 del D.P.C.M. del 17/06/2021.

Non sarà consentito l'ingresso negli edifici scolastici ai genitori, tutori ed eventuali delegati che:

- non possiedono la Certificazione Verde CoVID-19 o non possiedono la Certificazione medica di

esenzione dalla campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2

- possiedono una Certificazione Verde CoVID-19 non valida
- possiedono una Certificazione medica di esenzione dalla campagna di vaccinazione non conforme a quanto indicato dalla Circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04/08/2021
- si rifiutano di esibire a richiesta del soggetto delegato la Certificazione Verde CoVID-19.

Dopo il controllo della Certificazione Verde CoVID-19 (green pass) per l'ingresso, i genitori, tutori ed eventuali delegati, dovranno:

- 1) igienizzarsi le mani con le soluzioni disinfettanti messe a disposizione dall'Istituto;
- 2) sottoscrivere un'autodichiarazione indicante l'assenza di febbre e/o di altri sintomi sospetti di CoVID-19 il cui modello è riportato nell'Allegato 3 del presente documento;
- 3) compilare il Registro Ingressi Visitatori, il cui modello è riportato nell'Allegato 2 del presente documento, indicando cognome, nome, comune di residenza, numero di telefono, orario di ingresso/uscita e firma.

La finalità del registro è esclusivamente quella di poter disporre delle informazioni necessarie da consegnare alle Autorità Sanitarie competenti, nel caso in cui sia necessario eseguire il tracciamento di eventuali contatti stretti di un caso confermato di CoVID-19.

Nel periodo di permanenza all'interno dell'edificio scolastico i genitori, tutori ed eventuali delegati sono obbligati a:

- a) indossare una mascherina di protezione di tipo chirurgico o una facciale filtrante FFP2 senza valvola di espirazione, per tutto il tempo di permanenza all'interno dell'edificio scolastico;
- b) mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro da tutte le altre persone presenti nello stesso ambiente;
- c) nel caso di necessità di uso dei servizi igienici, utilizzare solo il servizio igienico indicato dai collaboratori scolastici, è fatto rigoroso divieto di utilizzare servizi igienici diversi da quello indicato dai collaboratori scolastici;
- d) nel caso in cui, nei giorni successivi l'ingresso all'interno dell'edificio scolastico e/o al convitto, il genitore, tutore o delegato risultasse positivo al CoVID-19, dovrà informare immediatamente la segreteria dell'Istituto e collaborare con l'Autorità Sanitaria competente fornendo tutti gli elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

Per particolari motivazioni legate all'andamento epidemiologico l'Istituto Professionale De Carolis potrà attuare, a discrezione del Dirigente Scolastico, la misura della temperatura corporea a tutti i genitori, tutori ed eventuali delegati, prima dell'ingresso negli edifici scolastici e nei convitti. In presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°C) e/o di altri sintomi sospetti di CoVID-19 non sarà consentito l'accesso all'interno dell'edificio scolastico. I collaboratori scolastici in turno nei vari edifici scolastici provvederanno a vigilare affinché i genitori, tutori e delegati rispettano integralmente le disposizioni contenute nel presente Protocollo di Sicurezza.

E' fatto obbligo al personale dell'Istituto Professionale De Carolis (docenti, educatori, collaboratori scolastici e personale amministrativo) di segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico le

inosservanze da parte dei genitori delle misure di prevenzione contenute nel presente protocollo, con particolare riferimento al mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro, all'utilizzo continuativo della mascherina di protezione e all'eventuale utilizzo di servizi igienici diversi da quelli appositamente indicati.

8.6 Modalità di accesso di Corrieri/Portalettere/Fornitori

E' fatto obbligo al personale dell'Istituto Professionale De Carolis di vietare l'accesso a tutti i corrieri/portalettere/fornitori all'interno degli edifici scolastici e dei convitti.

Tutte le operazioni di scarico e carico delle merci così come il ritiro della posta deve avvenire all'esterno degli edifici scolastici e dei convitti o in prossimità dell'ingresso principale, rispettando sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti.

I documenti di trasporto andranno sempre firmati all'esterno degli edifici scolastici e dei convitti. Il personale dell'Istituto Professionale De Carolis che ritira la merce dovrà utilizzare una penna propria per la firma dei documenti di trasporto o simili e non con quella del corriere/fornitore. Qualora il corriere/fornitore abbia un sistema di firma su un dispositivo dotato di touch screen, è fatto obbligo al personale che ritira la merce, di igienizzarsi le mani prima e dopo la firma sul dispositivo con touch screen. Qualora l'accesso all'interno degli edifici scolastici di Corrieri/Portalettere/Fornitori sia necessario per indifferibili ed inderogabili motivi lo stesso dovrà essere autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal D.S.G.A., e comunque potrà avvenire esclusivamente alle seguenti condizioni:

- 1) assenza dei sintomi sospetti di CoVID-19 riportati nel precedente paragrafo 6.2.
- 2) Assenza delle condizioni di limitazione dell'accesso previste dai punti 1 e 2 del paragrafo 7.3.
- 3) Possesso di una delle seguenti certificazioni:
 - Certificazione Verde CoVID-19 (Green Pass) in corso di validità
 - Certificazione Medica di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04/08/2021.

Il controllo del possesso della Certificazione Verde CoVID-19 o del certificato di esenzione sarà effettuato da personale scolastico appositamente delegato dal Dirigente Scolastico.

La verifica della Certificazione Verde CoVID-19 (Green Pass), ai sensi del D.P.C.M. 17/06/2021, è effettuata esclusivamente mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (QRCode) presente sul certificato, utilizzando l'applicazione mobile "VerificaC19" installata su un dispositivo mobile di proprietà dell'Istituto Professionale De Carolis. Tale applicazione consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di riconoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili e senza memorizzare le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. L'intestatario della certificazione verde CoVID-19, dovrà mostrare, a richiesta dell'incaricato alla verifica, un documento di identità in corso di validità, così come previsto dall'art. 13 comma 4 del D.P.C.M. del 17/06/2021. Non sarà consentito l'ingresso negli edifici scolastici a coloro che:

- a) non possiedono la Certificazione Verde CoVID-19 o non possiedono la Certificazione medica

- di esenzione dalla campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2
- b) possiedono una Certificazione Verde CoVID-19 non valida
 - c) possiedono una Certificazione di esenzione dalla campagna di vaccinazione non conforme a quanto indicato dalla Circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04/08/2021
 - d) si rifiutano di esibire a richiesta del soggetto delegato la Certificazione Verde CoVID-19.
- 4) Obbligo di igienizzarsi le mani con le soluzioni disinfettanti messe a disposizione dall'Istituto, dopo il controllo del green pass, al momento dell'ingresso all'interno dell'edificio scolastico;
 - 5) Obbligo di indossare una mascherina di protezione di tipo chirurgico o una facciale filtrante FFP2/FFP3 senza valvola di espirazione. Tali protezioni dovranno essere sempre indossate per tutto il tempo di permanenza all'interno dell'edificio scolastico.
 - 6) Compilazione del Registro Ingressi Visitatori (vedi Allegato 2) e dell'Autodichiarazione di assenza di febbre e sintomi sospetti di CoVID-19 (vedi Allegato 3).
 - 7) Mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti nello stesso ambiente.
 - 8) Qualora i Corrieri/Portalettere/Fornitori avessero necessità di utilizzare i servizi igienici, potranno usufruire solo del servizio igienico indicato dai collaboratori scolastici.

Per particolari motivazioni legate all'andamento epidemiologico l'Istituto Professionale De Carolis potrà attuare, a discrezione del Dirigente Scolastico, la misura della temperatura corporea a tutti i Corrieri/Portalettere/Fornitori prima dell'ingresso nell'edificio scolastico. In presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°C) e/o di altri sintomi sospetti di CoVID-19 non sarà consentito l'accesso all'interno dell'edificio scolastico.

8.7 Modalità di ingresso e di permanenza nei luoghi di lavoro di soggetti terzi

Nel presente paragrafo si intendono per "soggetti terzi" tutte le persone dipendenti di enti, imprese e i lavoratori autonomi che sono chiamati a svolgere all'interno degli edifici scolastici e dei convitti dell'Istituto Professionale De Carolis una qualsiasi attività lavorativa di manutenzione ordinaria, straordinaria, fornitura, sanificazione straordinaria, facchinaggio, ecc. Sono altresì considerati soggetti terzi i visitatori, gli ospiti, i professionisti, i consulenti e altri soggetti che svolgono un'attività per conto dell'Istituto Professionale De Carolis.

L'accesso di soggetti terzi dovrà avvenire preferibilmente previo appuntamento. Tali soggetti dovranno rimanere negli edifici scolastici e nei convitti solo il tempo strettamente necessario per svolgere tutte le attività che caratterizzano il motivo della visita.

L'accesso agli edifici scolastici e ai convitti è consentito esclusivamente ai soggetti terzi che:

- non manifestano i sintomi sospetti di CoVID-19 riportati nel precedente paragrafo 6.2;
- non sono in una delle condizioni di limitazione dell'accesso previste dal punto 1 e 2 del precedente paragrafo 7.3.

Al momento dell'ingresso, i soggetti terzi hanno l'obbligo di esibire, per l'accesso in tutti gli edifici scolastici e i convitti, una delle seguenti certificazioni:

- Certificazione Verde CoVID-19 (Green Pass) in corso di validità
- Certificazione Medica di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04/08/2021.

Il controllo del possesso della Certificazione Verde CoVID-19 o del certificato di esenzione sarà effettuato da personale scolastico appositamente delegato dal Dirigente Scolastico.

La verifica della Certificazione Verde CoVID-19 (Green Pass), ai sensi del D.P.C.M. 17/06/2021, è effettuata esclusivamente mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (QRCode) presente sul certificato, utilizzando l'applicazione mobile "VerificaC19" installata su un dispositivo mobile di proprietà dell'Istituto Professionale De Carolis. Tale applicazione consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di riconoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili e senza memorizzare le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

L'intestatario della certificazione verde CoVID-19, qualora non conosciuto dal soggetto incaricato della verifica, dovrà mostrare, a richiesta dell'incaricato alla verifica, un documento di identità in corso di validità, così come previsto dall'art. 13 comma 4 del D.P.C.M. del 17/06/2021.

Non sarà consentito l'ingresso negli edifici scolastici e nei convitti ai soggetti terzi che:

- non possiedono la Certificazione Verde CoVID-19 o non possiedono la Certificazione medica di esenzione dalla campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2
- possiedono una Certificazione Verde CoVID-19 non valida
- possiedono una Certificazione medica di esenzione dalla campagna di vaccinazione non conforme a quanto indicato dalla Circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04/08/2021
- si rifiutano di esibire a richiesta del soggetto delegato la Certificazione Verde CoVID-19.

Dopo il controllo della Certificazione Verde CoVID-19 (green pass) per l'ingresso, i soggetti terzi, dovranno:

- 4) igienizzarsi le mani con le soluzioni disinfettanti messe a disposizione dall'Istituto;
- 5) sottoscrivere un'autodichiarazione indicante l'assenza di febbre e/o di altri sintomi sospetti di CoVID-19 il cui modello è riportato nell'Allegato 3 del presente documento;
- 6) compilare il Registro Ingressi Visitatori, il cui modello è riportato nell'Allegato 2 del presente documento, indicando cognome, nome, comune di residenza, numero di telefono, orario di ingresso/uscita e firma.

La finalità del registro è esclusivamente quella di poter disporre delle informazioni necessarie da consegnare alle Autorità Sanitarie competenti, nel caso in cui sia necessario eseguire il tracciamento di eventuali contatti stretti di un caso confermato di CoVID-19.

Nel periodo di permanenza all'interno dell'edificio scolastico i soggetti terzi sono obbligati a:

- e) indossare una mascherina di protezione di tipo chirurgico o una facciale filtrante FFP2/FFP3 senza valvola di espirazione, per tutto il tempo di permanenza all'interno dell'edificio scolastico;
- f) mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro da tutte le altre persone presenti nello stesso ambiente;

g) nel caso di necessità di uso dei servizi igienici, i soggetti terzi avessero necessità di utilizzare i servizi igienici, potranno usufruire solo del servizio igienico appositamente dedicato che sarà indicato dai collaboratori scolastici, è fatto rigoroso divieto di utilizzare servizi igienici diversi da quello indicato dai collaboratori scolastici;

h) nel caso in cui, un soggetto terzo, nei giorni successivi l'ingresso all'interno dell'edificio scolastico, risultasse positivo al CoVID-19, dovrà informare immediatamente la segreteria dell'Istituto e collaborare con l'Autorità Sanitaria competente fornendo tutti gli elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

L'Istituto Professionale De Carolis provvederà a rendere dispolabile e fruibile a tutti i soggetti terzi copia del presente Protocollo di Sicurezza fornendo tutte le informazioni necessarie.

I datori di lavoro di enti ed imprese che prestano una qualsiasi attività lavorativa all'interno degli edifici scolastici e dei convitti prima dell'ingresso, dovranno:

- verificare il possesso da parte dei propri lavoratori della Certificazione Verde CoVID-19 (green pass) in corso di validità, o della Certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale anti SARS-CoV-2;
- fornire ai propri lavoratori che interverranno presso l'Istituto Professionale De Carolis tutte le informazioni in merito alle disposizioni contenute nel presente Protocollo di Sicurezza.

Per particolari motivazioni legate all'andamento epidemiologico l'Istituto Professionale De Carolis, potrà attuare, a discrezione del Dirigente Scolastico, la misura della temperatura corporea a tutti i soggetti terzi prima dell'ingresso nell'edificio scolastico. In presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°C) e/o di altri sintomi sospetti di CoVID-19 non sarà consentito l'accesso all'interno dell'edificio scolastico.

E' fatto obbligo al personale dell'Istituto Professionale De Carolis di segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico le inosservanze da parte dei soggetti terzi delle misure di prevenzione contenute nel presente protocollo, con particolare riferimento al mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro, all'utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherine) e all'eventuale utilizzo di servizi igienici diversi da quelli appositamente indicati.

9. Pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti

9.1 Pulizia e disinfezione degli ambienti

L'Istituto Professionale De Carolis per contrastare e contenere la diffusione del CoVID-19, provvede ad eseguire la pulizia e la disinfezione degli ambienti secondo le indicazioni del Ministero della Salute.

In particolare, la Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22/05/2020 indica che è stata verificata la persistenza del virus SARS-CoV-2 su differenti superfici fino ad un massimo di 7 giorni. Pertanto è ritenuto possibile un ruolo attivo delle superfici contaminate nella trasmissione dell'infezione dovuta al virus SARS-CoV-2.

Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che il suddetto virus è efficacemente inattivato da adeguate procedure di disinfezione o sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso sanitario quali:

- a) prodotti a base di ipoclorito di sodio in percentuale compresa tra 0,1% e 0,5%
- b) prodotti a base di etanolo in percentuale compresa tra il 62 e il 71%
- c) prodotti a base di perossido di idrogeno in percentuale pari a 0,5%

Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza ambientale o una minore suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati da parte del SARS-CoV-2.

Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall'O.M.S. sono procedure efficaci e sufficienti una pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti comunemente usati a base di ipoclorito di sodio o perossido d'idrogeno alcol etilico.

Per quanto sopra indicato, l'Istituto Professionale De Carolis ai fini della tutela della salute dei lavoratori e per contrastare e contenere la diffusione della malattia CoVID-19, provvede ad eseguire la pulizia e la disinfezione di tutti gli ambienti degli edifici scolastici e dei convitti secondo un cronoprogramma ben definito documentato attraverso la registrazione delle attività svolte.

Il personale addetto alle pulizie durante lo svolgimento delle attività di pulizia e disinfezione è obbligato ad indossare guanti monouso e facciali filtranti FFP2 senza valvola.

9.1.1 Pulizia degli ambienti

Le attività di pulizia sono il complesso dei procedimenti e delle operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato e sporczia da superfici, ambienti e oggetti mediante la rimozione manuale o meccanica dello sporco ed eventualmente con acqua e/o sostanze detergenti.

La corretta pulizia di superfici, ambienti e oggetti è l'azione preliminare da effettuare ed è indispensabile per una successiva e corretta disinfezione. Non risulta possibile procedere ad una disinfezione efficace senza prima aver eseguito una corretta pulizia.

Durante l'attività di pulizia dovrà essere posta particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente da più persone.

I collaboratori scolastici dovranno attuare quanto segue:

1) prima di eseguire le operazioni di pulizia:

- Lavarsi accuratamente le mani mediante acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol
- Indossare correttamente i D.P.I. previsti (guanti, facciale filtrante FFP2)
- Assicurare la ventilazione degli ambienti aprendo le porte e le finestre dei locali.
- Leggere e rispettare quanto riportato sulle etichette dei prodotti detergenti per la pulizia utilizzati. Se è la prima volta che si utilizza un prodotto detergente, controllare la scheda di sicurezza del prodotto.
- Verificare se la concentrazione del detergente è adeguata alla tipologia di superficie da trattare, in caso contrario diluire il prodotto fino alla concentrazione desiderata.
- Non diluire con acqua i prodotti detergenti salvo quanto esplicitamente descritto sull'etichetta dei singoli prodotti.

2) Durante le operazioni di pulizia è necessario:

- Versare il detergente sul panno o inumidire il panno dopo essersi accertati che il prodotto può essere utilizzato per la specifica operazione indicata.
- Non mescolare mai i prodotti tra di loro e non travasarli in contenitori anonimi non originali.
- Piegare il telo o il panno in quattro (non raccoglierlo casualmente). Passare il telo o il panno sulla superficie eseguendo movimenti paralleli e a S in modo da coprire l'intera area. Girare spesso il telo o il panno.
- Una volta utilizzate tutte le facce del telo, gettarlo se monouso.
- Se si usa un panno riutilizzabile, lavarlo accuratamente in soluzione detergente e sciacquarlo.
- Cambiare spesso la soluzione detergente.
- Leggere sempre le avvertenze riportate sull'etichetta e richiudere sempre il recipiente quando non si utilizza più il prodotto.

3) Dopo aver eseguito le operazioni di pulizia è necessario:

- Lavare accuratamente le mani mediante acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol
- Rimuovere i D.P.I. (guanti e facciale filtrante FFP2)
- Registrare sull'apposita modulistica fornita dall'Istituto le attività di pulizia eseguite.
- Tenere i prodotti e le attrezzature per la pulizia fuori della portata degli studenti.

La pulizia degli ambienti, delle superfici e delle attrezzature dovrà essere eseguita secondo la periodicità indicata nel successivo paragrafo 9.1.7, salvo ulteriori indicazioni esplicitamente stabilite dalle disposizioni emanate dal D.S.G.A. o dal Dirigente Scolastico.

E' necessario controllare quotidianamente che siano presenti e disponibili per essere utilizzati:

- a) sapone per le mani ed eventuali salviette per asciugare le mani all'interno dei servizi igienici
- b) soluzioni disinfettante per l'igienizzazione delle mani nelle aule e nei vari luoghi comuni degli edifici scolastici e dei convitti (mensa, aree ristoro con presenza di distributori automatici, ecc.).

9.1.2 Disinfezione degli ambienti

Le attività di disinfezione sono il complesso dei procedimenti e delle operazioni atti a rendere sani superfici, ambienti e oggetti mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni (es. virus, batteri, ecc) con l'utilizzo di prodotti disinfettanti:

- a base di ipoclorito di sodio in percentuale compresa tra 0,1% e 0,5%
- a base di etanolo in percentuale compresa tra il 62% e il 71%
- a base di perossido di idrogeno in percentuale pari a 0,5%

Per la corretta disinfezione di superfici, ambienti e oggetti è necessario aver eseguito una preventiva pulizia preliminare.

Durante l'attività di disinfezione dovrà essere posta particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente da più persone.

I collaboratori scolastici dovranno attuare quanto segue:

1) Prima di eseguire le operazioni di disinfezione è necessario:

- Lavare accuratamente le mani mediante acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol
- Indossare correttamente i D.P.I. previsti (guanti e facciale filtrante FFP2)
- Assicurare la ventilazione degli ambienti aprendo le porte e le finestre dei locali.
- Leggere e rispettare quanto riportato sulle etichette dei prodotti disinfettanti utilizzati. Se è la prima volta che si utilizza un prodotto disinfettante, controllare la scheda dati di sicurezza.
- Verificare se la concentrazione del disinfettante è adeguata alla tipologia di superficie da trattare, in caso contrario diluire il prodotto fino alla concentrazione desiderata. Una concentrazione impropria di disinfettante non ne aumenta l'efficacia. Tutti i disinfettanti usati in modo improprio possono determinare effetti indesiderati (danni alle persone e ai materiali).
- Non diluire con acqua i prodotti disinfettanti salvo quanto esplicitamente descritto sull'etichetta dei singoli prodotti

2) Durante le operazioni di disinfezione è necessario:

- eliminare lo sporco in modo da diminuire la carica microbica e virale sulle superfici favorendo la penetrazione del principio attivo.
- Non mescolare mai i prodotti disinfettanti tra di loro e non travasarli in contenitori anonimi non originali.
- Non rabboccare mai le soluzioni disinfettanti con altri prodotti.
- Per l'applicazione fare sempre ben attenzione alle etichette, dove vengono riportate le diluizioni da effettuare prima dell'impiego, le modalità e gli eventuali dispositivi di protezione individuale da utilizzare.

- Evitare di portare a contatto l'imboccatura del contenitore con mani, panni o altro.
- Se non chiaramente specificato o già previsto dal produttore è bene non associare mai due disinfettanti o un disinfettante con un detergente per evitare problemi di interazioni o di eventuali incompatibilità che potrebbero compromettere l'azione detergente e/o disinfettante.
- Inumidire il telo/panno con l'apposito disinfettante. Lavarlo accuratamente con il disinfettante ogniqualvolta si cambia ogni singola superficie (cattedra, banco, sedia, ripiano, WC, lavandino, interruttore, ecc.).
- Lasciare agire il disinfettante il tempo necessario. In base alle istruzioni del produttore riportate sull'etichetta, ripassare un panno pulito o lasciare agire senza risciacquo.
- Nel caso di disinfezione con nebulizzatore è obbligatorio indossare occhiali o visiera di protezione del viso e degli occhi.

3) Dopo aver eseguito le operazioni di disinfezione è necessario:

- Lavare accuratamente le mani mediante acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol.
- Rimuovere i D.P.I. (guanti, faciale filtrante FFP2 ed eventuali occhiali o visiera)
- Registrare sull'apposita modulistica fornita dall'Istituto le attività di pulizia eseguite.
- Conservare i contenitori ben chiusi, al riparo della luce, lontano da fonti di calore e in un apposito armadietto.
- Tenere i prodotti e le attrezzature per la pulizia fuori della portata degli studenti.

La disinfezione degli ambienti, delle superfici e delle attrezzature dovrà essere eseguita secondo la periodicità indicata nel successivo paragrafo 9.1.7, salvo ulteriori indicazioni esplicitamente stabilite dalle circolari emanate dal D.S.G.A. o dal Dirigente Scolastico.

9.1.3 Superfici e oggetti toccati più frequentemente da più persone per i quali è necessario prestare attenzione durante le operazioni di pulizia e disinfezione

Durante l'attività di pulizia e disinfezione dovrà essere posta particolare attenzione agli oggetti e alle superfici toccate più di frequente da più persone come ad esempio (elenco non esaustivo):

- pavimenti, scale, corrimano delle scale
- superfici e vetri delle porte, finestre e relative maniglie
- maniglie delle porte
- maniglioni antipánico delle uscite di emergenza
- interruttori della luce
- servizi igienici, superfici dei sanitari (rubinetterie, lavabi, ecc.)
- superfici dei tavoli di lavoro (scrivanie)
- braccioli delle sedie
- maniglie degli sportelli degli armadi e delle cassettiere
- distributori di bevande e alimenti con particolare attenzione alla pulsantiera
- pulsantiera interna ed esterna degli acensori

- attrezzature di lavoro e apparecchiature
- tastiera, mouse
- case e monitor dei computer nelle parti relative ai pulsanti di accensione e/o regolazione
- tablet, monitor e attrezzature dotate di touch screen
- computer portatili, LIM
- telefoni, calcolatrici da tavolo
- fotocopiatrici/stampanti
- banchi, sedie, cattedre
- spalliere dei letti, comodini, maniglie degli sportelli degli armadi e delle cassettiere (convitto)
- tavoli e sedie mensa
- attrezzi da palestra
- attrezzatura e utensileria di laboratorio
- materiale didattico
- plexiglass di separazione sulle postazioni
- cestini dei rifiuti

9.1.4 Sopravvivenza del SARS-CoV-2 sulle superfici

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa secondo quanto indicato Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22/05/2020 relativamente alla sopravvivenza del SARS-CoV-2 su alcune superfici.

Superfici	Particelle virali infettanti rilevate fino a	Particelle virali infettanti non rilevate dopo
carta da stampa e carta velina	30 minuti	3 ore
tessuto	1 giorno	2 giorni
legno	1 giorno	2 giorni
banconote	2 giorni	4 giorni
vetro	2 giorni	4 giorni
plastica	4 giorni	7 giorni
acciaio inox	4 giorni	7 giorni
mascherine chirurgiche strato interno	4 giorni	7 giorni
mascherine chirurgiche strato esterno	7 giorni	non determinato

9.1.5 Principi attivi per la disinfezione delle superfici

Ororganismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai Presidio Medico Chirurgico attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati nella tabella seguente, così come indicato dalla Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22/05/2020:

Superficie	Detergente
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno	Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno	Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi	Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Tessili (es. cotone, lino)	Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; <i>in alternativa</i> : lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante sono dichiarati sull'etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore. Quest'ultimo, infatti, deve presentare test di verifica dell'efficacia contro uno o più microorganismi bersaglio per l'autorizzazione del prodotto Presidio Medico Chirurgico o del prodotto Biocida. Le informazioni relative a principio/i attivo/i e sua concentrazione, microorganismo bersaglio e tempi di azione riportati in etichetta sono oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente che ne emette l'autorizzazione. Pertanto, la presenza in etichetta del numero di registrazione/autorizzazione del prodotto come Presidio Medico Chirurgico o Biocida, conferma l'avvenuta valutazione dell'Autorità competente di quanto presentato dal produttore su composizione, stabilità, efficacia e informazioni di pericolo.

9.1.6 Aerazione degli ambienti

Ogni giorno al termine delle lezioni o al termine di utilizzo di un determinato ambiente i collaboratori scolastici provvederanno, durante le operazioni di pulizia e disinfezione, ad arieggiare le aule, i laboratori, gli uffici, la mensa, le camere nei convitti e tutti gli ambienti chiusi al fine di garantire un buon ricambio di aria, necessario per diluire e ridurre le concentrazioni di inquinanti (es. CO₂, particolato, odori, batteri, virus, allergeni, ecc.).

In particolare, compatibilmente con le condizioni climatiche, per un sufficiente ricambio d'aria sarà necessario aprire tutte le porte e le finestre presenti nell'ambiente per un periodo di tempo non inferiore ai 15 minuti, garantendo un costante e continuo ingresso di aria dall'esterno.

9.1.7 Cronoprogramma delle operazioni di pulizia e disinfezione

Di seguito si riporta il cronoprogramma delle operazioni di pulizia e disinfezione con la descrizione delle singole attività da svolgere e la relativa periodicità. All'interno di ogni ambiente indicato nella successiva tabella dovranno essere puliti e disinfettati tutti gli oggetti e le superfici toccate più di frequente da più persone, come indicato nel precedente paragrafo 9.1.3.

Tabella A

N°	Attività	Descrizione Attività	Periodicità
1	Aule didattiche Pulizia e Disinfezione	a) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. b) Spolveratura, pulizia e disinfezione di cattedra, banchi, sedie, armadi, librerie, appendiabiti e arredi presenti. c) Disinfezione interruttori, maniglie (porte e finestre) ed oggetti ad uso promiscuo. d) Scopatura, lavaggio e disinfezione pavimenti. e) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.)	Ogni giorno al termine delle lezioni
2	Laboratori, sale polivalenti, aula magna Pulizia e Disinfezione	a) Pulizia e disinfezione piani di lavoro, utensili e attrezzature. b) Pulizia e disinfezione scrivanie, banchi, sedie, interruttori, maniglie (porte e finestre) ed oggetti ad uso promiscuo. c) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.)	Ognivolta al termine dell'utilizzo da parte di una classe o gruppo di studenti o persone.
		d) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. e) Spolveratura, pulizia e disinfezione di piani di lavoro, utensili, attrezzature, scrivanie, banchi, sedie, armadi, librerie e arredi presenti. f) Disinfezione interruttori, maniglie (porte e finestre) ed oggetti ad uso promiscuo. g) Scopatura, lavaggio e disinfezione pavimenti. h) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.).	Ogni giorno al termine delle lezioni

- Segue Tabella A -

N°	Attività	Descrizione Attività	Periodicità
		<ul style="list-style-type: none"> a) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. b) Pulizia e disinfezione dei sanitari (water), del dispositivo di azionamento dello scarico, del contenitore degli scopini e delle zone adiacenti. c) Pulizia e disinfezione dei lavandini, delle rubinetterie e delle attrezzature a uso collettivo (distributori di sapone e carta) e delle zone adiacenti. d) Disinfezione interruttori, maniglie (porte e finestre) ed oggetti ad uso promiscuo. e) Scopatura, lavaggio e disinfezione pavimenti. f) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.). 	<p>Dopo la ricreazione</p>
<p>3</p>	<p>Servizi Igienici edifici scolastici Pulizia e Disinfezione</p>	<ul style="list-style-type: none"> g) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. h) Pulizia e disinfezione dei sanitari (water), del dispositivo di azionamento dello scarico, del contenitore degli scopini e delle zone adiacenti. i) Pulizia e disinfezione dei lavandini, delle rubinetterie e delle attrezzature a uso collettivo (distributori di sapone e carta) e delle zone adiacenti. j) Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili fino ad altezza uomo e delle porte. a) Disinfezione interruttori, maniglie (porte e finestre) ed oggetti ad uso promiscuo. k) Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.). l) Scopatura, lavaggio e disinfezione pavimenti. m) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.). 	<p>Ogni giorno al termine delle lezioni</p>

- Segue Tabella A -

N°	Attività	Descrizione Attività	Periodicità
4	Uffici, biblioteca, sala insegnanti Edifici Scolastici Pulizia e Disinfezione	a) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. b) Spolveratura, pulizia e disinfezione di scrivanie, sedie, armadi, librerie, appendiabiti e arredi presenti. c) Disinfezione interruttori, maniglie (porte e finestre), fotocopiatrici ed oggetti ad uso promiscuo. d) Scopatura, lavaggio e disinfezione pavimenti. e) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.).	Ogni giorno alla fine delle lezioni
5	Corridoi e spazi comuni Edifici Scolastici Pulizia e Disinfezione	a) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. b) Spolveratura, pulizia e disinfezione di scrivanie, sedie, appendiabiti, bacheche ringhiere, corrimano e arredi presenti. c) Disinfezione interruttori, maniglie (porte e finestre), distributori automatici di alimenti e bevande, oggetti ad uso promiscuo. d) Pulizia ascensore e disinfezione pulsantiera interna ed esterna. e) Scopatura, lavaggio e disinfezione pavimenti. f) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.).	Ogni giorno alla fine delle lezioni
6	Mensa Convitti Pulizia e Disinfezione	a) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. b) Pulizia e sanificazione di tavoli, sedie, ripiani, punti di appoggio, vassoi, carrelli. c) Pulizia e disinfezione cucina (piani di lavoro, piani cottura, zona lavaggio, ecc.) d) Pulizia e disinfezione dei lavandini, delle rubinetterie e delle attrezzature utilizzate rimuovendo lo sporco e disinfettando i punti di presa o di contatto. e) Disinfezione interruttori, maniglie (porte e finestre) ed oggetti ad uso promiscuo. f) Scopatura, lavaggio e disinfezione pavimenti. g) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.)	Dopo ogni singolo turno di utilizzo della mensa e della cucina

- Segue Tabella A -

N°	Attività	Descrizione Attività	Periodicità
7	Corridoi e spazi comuni Convitti Pulizia e Disinfezione	a) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. b) Spolveratura, pulizia e disinfezione di scrivanie, sedie, appendiabiti, bacheche ringhiere, corrimano e arredi presenti. c) Disinfezione interruttori, maniglie (porte e finestre), distributori automatici di alimenti e bevande, oggetti ad uso promiscuo. d) Pulizia ascensore e disinfezione pulsantiera interna ed esterna. e) Scopatura, lavaggio e disinfezione pavimenti. f) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.).	1 volta al giorno
8	Uffici, portineria, sale polivalenti, ecc. Convitti Pulizia e Disinfezione	a) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. b) Spolveratura, pulizia e disinfezione di scrivanie, sedie, armadi, librerie, appendiabiti e arredi presenti. c) Disinfezione interruttori, maniglie (porte e finestre), fotocopiatrici ed oggetti ad uso promiscuo. d) Scopatura, lavaggio e disinfezione pavimenti. e) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.).	1 volta al giorno
9	Camere Convitti Pulizia e Disinfezione	a) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. b) Spolveratura, pulizia e disinfezione di scrivanie, sedie, armadi, librerie e arredi presenti. c) Disinfezione interruttori, maniglie (porte e finestre). d) Pulizia e disinfezione dei sanitari (water), del dispositivo di azionamento dello scarico, del contenitore degli scopini e delle zone adiacenti. e) Pulizia e disinfezione dei lavandini, delle rubinetterie e delle attrezzature a uso collettivo (distributori di sapone e carta) e delle zone adiacenti f) Scopatura, lavaggio e disinfezione pavimenti. g) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.).	1 volta al giorno

- Segue Tabella A -

N°	Attività	Descrizione Attività	Periodicità
10	Palestra e spogliatoi Pulizia e Disinfezione	a) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. b) Disinfezione con nebulizzatore di: - attrezzature utilizzate in palestra (quadro svedese, pertica, reti, palloni, materassini, materasso, cavallina per ginnastica, coni, cerchi, pedane, parallele, ecc.) - panche e sedie spogliatoi - interruttori, maniglie (porte e finestre) ed oggetti ad uso promiscuo. c) Pulizia e disinfezione dei sanitari (water), del dispositivo di azionamento dello scarico, del contenitore degli scopini e delle zone adiacenti. d) Pulizia e disinfezione dei lavandini, delle rubinetterie e delle attrezzature a uso collettivo (distributori di sapone e carta) e delle zone adiacenti. e) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.).	Ognivolta al termine dell'utilizzo da parte di una classe o di un gruppo di studenti
10	Palestra e spogliatoi Pulizia e Disinfezione	f) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. g) Disinfezione con nebulizzatore di: - attrezzature utilizzate in palestra (quadro svedese, pertica, reti, palloni, materassini, materasso, cavallina per ginnastica, coni, cerchi, pedane, parallele, ecc.) - panche e sedie spogliatoi - interruttori, maniglie (porte e finestre) ed oggetti ad uso promiscuo. h) Pulizia e disinfezione dei sanitari (water), del dispositivo di azionamento dello scarico, del contenitore degli scopini e delle zone adiacenti. i) Pulizia e disinfezione dei lavandini, delle rubinetterie e delle attrezzature a uso collettivo (distributori di sapone e carta) e delle zone adiacenti. j) Scopatura, lavaggio e disinfezione pavimenti. k) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.).	Ogni giorno al termine delle lezioni

9.2 Sanificazione straordinaria in caso soggetto positivo al CoVID-19

Nel caso di presenza di una persona risultata positiva al CoVID-19, all'interno degli ambienti dell'Istituto Professionale De Carolis si procederà ad attuare le seguenti disposizioni:

- 1) nel caso in cui l'ambiente dove ha soggiornato il soggetto positivo non deve essere utilizzato da parte di altre persone e può rimanere chiuso (es.: aula dove tutti gli studenti sono stati posti in quarantena), si provvederà ad interdire tale ambiente imponendo il divieto di accesso a chiunque per minimo 7 giorni. Al termine dei 7 giorni si provvederà ad eseguire la normale pulizia e disinfezione come indicato nei precedenti paragrafi 9.1.1 e 9.1.2, poiché il virus SARS-CoV-2 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo, neppure in condizioni sperimentali (rif. Circolare Ministero della Salute n. 17644 del 22/05/2020).
- 2) Nel caso in cui l'ambiente dove ha soggiornato la persona positiva deve essere utilizzato da altre persone e c'è la necessità di renderlo subito disponibile all'utilizzo, oppure tale ambiente ha caratteristiche tali dove non è possibile effettuare un efficace azione di pulizia e disinfezione da parte dei collaboratori scolastici, l'Istituto Professionale De Carolis provvederà ad affidare la pulizia, la disinfezione e la sanificazione straordinaria ad una ditta esterna in possesso dei requisiti previsti dal art. 1 comma 1 lettere A, B, E del D.M. n. 274 del 07/07/1997 "*Regolamento che disciplina le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione*". Tale ditta esterna è obbligata a far indossare ai propri lavoratori tutti i dispositivi di protezione individuale necessari a tutelare la salute e l'incolumità fisica degli stessi. Inoltre, al termine delle operazioni rilascerà un'apposita dichiarazione all'Istituto Professionale De Carolis indicante l'attività svolta, i prodotti utilizzati e i luoghi sottoposti a pulizia e/o disinfezione e/o sanificazione.

10. Precauzioni igieniche personali

Le disposizioni contenute nel presente capitolo devono essere attuate da tutte le persone che a vario titolo svolgono un'attività all'interno degli edifici scolastici e dei convitti dell'Istituto Professionale De Carolis in quanto considerate fondamentali per il contrasto alla diffusione del CoVID-19.

10.1 Dispositivi per l'igiene personale

In tutti gli edifici scolastici e nei convitti dell'Istituto Professionale De Carolis sono presenti servizi igienici destinati all'utilizzo degli studenti e dei lavoratori con acqua corrente e detersivi (sapone) per poter eseguire il lavaggio delle mani.

All'ingresso di ogni edificio scolastico e di ogni convitto, nonché in tutte le aule sono posizionati e periodicamente reintegrati dei dispenser contenenti soluzioni igienizzanti per le mani. Tali soluzioni per l'igiene delle mani saranno conformi alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 e/o del Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità CoVID-19 n. 19/2020 relativamente ai prodotti efficaci per la disinfezione della cute contro il virus SARS-CoV-2.

10.2 Misure igieniche personali

Tutti i lavoratori, gli studenti e le persone che a vario titolo accedono agli edifici scolastici ed ai convitti, sono obbligati a lavarsi frequentemente le mani come di seguito indicato:

- 1) Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzioni igienizzanti ogni volta PRIMA di:
 - mangiare
 - maneggiare o somministrare alimenti
 - somministrare farmaci
 - medicare o toccare una ferita
 - applicare o rimuovere lenti a contatto
 - usare il bagno
 - usare oggetti ad uso di più persone (es. computer, LIM, stampanti, distributori di bevande, fotocopiatrici, telefoni, ascensore, ecc.)
 - assistere una persona con sintomi potenzialmente sospetti
- 2) Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzioni igienizzanti ogni volta DOPO:
 - aver tossito, starnutito o soffiato il naso
 - aver usato il bagno
 - aver effettuato la pulizia e la disinfezione degli ambienti lavoro
 - aver effettuato la pulizia e la disinfezione delle attrezzature di lavoro
 - aver raccolto o smaltito rifiuti
 - aver maneggiato denaro e carte di credito/debito

- aver utilizzato oggetti ad uso di più persone (es. computer, LIM, stampanti, distributori di bevande, fotocopiatrici, telefoni, ascensori, ecc.)
- aver ritirato posta o pacchi dai corrieri
- aver assistito un studente non autosufficiente
- essere venuto a contatto con secrezioni e liquidi biologici di altri soggetti
- aver maneggiato giochi e/o attrezzature didattiche ad uso degli studenti
- aver toccato libri, quaderni e materiale cartaceo in uso agli studenti
- aver usato un mezzo di trasporto (es. automobile, furgone, ecc.).
- essere stati a contatto con una persona con sintomi potenzialmente sospetti

3) Coprire bocca e naso se si tossisce o starnutisce. Occorre tossire e starnutire in un fazzoletto monouso evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie (vedi fig. 1), oppure all'interno del gomito flesso (vedi fig. 2). Nel caso di utilizzo del fazzoletto gettarlo dopo l'uso nel cestino della spazzatura. Se si usano le mani per coprire la bocca durante tosse o starnuti, lavarsi subito le mani perché si potrebbe contaminare in seguito oggetti o persone con cui si viene a contatto.



(Fig. 1)

4) Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani (il virus si trasmette principalmente per via respiratoria ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, naso e bocca qualora le mani siano venute a contatto con superfici contaminate dal virus).



(Fig. 2)

5) Allontanarsi e mantenersi ad una distanza di sicurezza dalle persone che tossiscono e starnutiscono anche se non mostrano sintomi potenzialmente sospetti.

6) Evitare l'uso promiscuo con altre persone di bottiglie e bicchieri.

11. Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.)

La definizione di dispositivo di protezione individuale è riportata nel precedente Capitolo 4 lettera p) ed in particolare serve a proteggere un lavoratore da un potenziale rischio per la salute.

Per contenere il diffondersi della malattia CoVID-19, fino al termine dello stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), di cui all'art. 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 anche le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

Per contenere il diffondersi della malattia CoVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale, a tutte le persone di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e di indossarle nei luoghi al chiuso e all'aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantito in modo continuativo la condizione di isolamento da altre persone, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Nella tabella successiva sono indicate le tipologie dei D.P.I., i soggetti che devono indossarli e le situazioni di rischio legate al rischio biologico derivante dall'attuale pandemia di CoVID-19 per cui è necessario indossare i D.P.I..

N.	Tipologia D.P.I.	Situazioni in cui è necessario utilizzare il D.P.I.	Chi deve utilizzare i D.P.I.
1	Mascherina Chirurgica UNI EN 14683:2019	<p>a) In tutti i luoghi chiusi all'interno degli edifici scolastici e dei convitti dell'Istituto.</p> <p>b) In zona bianca, in tutti i luoghi all'aperto di pertinenza degli edifici scolastici e dei convitti, quando non si riesce a mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone.</p> <p>c) In zona gialla, arancione oppure a seguito di specifiche Ordinanze da parte delle Autorità competenti, in tutti i luoghi all'aperto di pertinenza degli edifici scolastici e dei convitti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dirigente Scolastico - DSGA - Docenti - Docenti di Sostegno - Educatori - Assistenti amministrativi - Assistenti Tecnici - Infermiere - Guardarobieri - Cuochi - Collab Scolastici Portieri - Collab. Scolastici Camere - Collab. Scolastici Mensa - Collab. Scolastici Scuola - Studenti - Genitori e tutori legali - Chiunque a qualunque titolo acceda all'interno degli edifici scolastici ed ai convitti

N.	Tipologia D.P.I.	Situazioni in cui è necessario utilizzare il D.P.I.	Chi deve utilizzare i D.P.I.
2	Mascherina Facciale Filtrante FFP2 senza valvola UNI EN 149:2009	a) In tutti i luoghi chiusi all'interno degli edifici scolastici e dei convitti durante l'esecuzione delle attività di pulizia e disinfezione.	<ul style="list-style-type: none"> - Collab. Scolastici Camere - Collab. Scolastici Mensa - Collab. Scolastici Scuola
		b) In mensa durante la consumazione dei pasti da parte dei convittori	<ul style="list-style-type: none"> - Educatori - Cuochi - Collab. Scolastici Mensa
		c) In tutti i luoghi chiusi e aperti di pertinenza degli edifici scolastici durante le attività di sostegno, qualora lo studente manifesti una disabilità tale da non poter indossare correttamente la mascherina chirurgica.	<ul style="list-style-type: none"> - Docenti di Sostegno
		d) In tutti i luoghi chiusi e aperti di pertinenza degli edifici scolastici e dei convitti dell'Istituto nello svolgimento di qualsiasi tipo di attività.	<ul style="list-style-type: none"> - Lavoratori fragili il cui D.P.I. è stato prescritto dal Medico Competente
		e) In tutti gli edifici scolastici e nei convitti qualora si deve prestare assistenza ad una persona con sintomi sospetti di CoVID-19 (isolamento in stanza Covid).	<ul style="list-style-type: none"> - Chiunque presti l'assistenza
		f) In tutti gli edifici scolastici e nei convitti per il Contatti Stretti ad Alto Rischio che non presentano sintomi e rispettano una delle seguenti condizioni: - Vaccinato con dose booster - Vaccinato con ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni - Guarito dal CoVID-19 da meno di 120 giorni	<ul style="list-style-type: none"> - Chiunque sia coinvolto da provvedimenti sanitari

N.	Tipologia D.P.I.	Situazioni in cui è necessario utilizzare il D.P.I.	Chi deve utilizzare i D.P.I.
3	Mascherina Facciale Filtrante FFP3 senza valvola UNI EN 149:2009	a) All'interno delle stanze dei convitti adibite all'isolamento temporaneo di un convivente positivo al CoVID-19 durante le attività di assistenza.	<ul style="list-style-type: none"> - Educatori - Infermiere
		b) All'interno delle stanze dei convitti adibite all'isolamento temporaneo di un convivente positivo al CoVID-19 durante le attività di pulizia, disinfezione e sanificazione.	<ul style="list-style-type: none"> - Collab. Scolastici Camere
4	Guanti monouso in nitrile UNI EN 374-1,2,5	a) In tutti i luoghi all'interno degli edifici scolastici e dei convitti durante l'esecuzione delle attività di pulizia e disinfezione.	<ul style="list-style-type: none"> - Collab. Scolastici Camere - Collab. Scolastici Mensa - Collab. Scolastici Scuola
		b) All'interno delle stanze dei convitti adibite all'isolamento temporaneo di un convivente positivo al CoVID-19 durante le attività di pulizia, disinfezione e sanificazione.	<ul style="list-style-type: none"> - Collab. Scolastici Camere
		c) In tutti gli edifici scolastici e nei convitti qualora si deve prestare assistenza ad una persona con sintomi sospetti di CoVID-19 (isolamento in stanza Covid) nei casi in cui vi è la possibilità di venire a contatto con liquidi e/o materiale biologico.	<ul style="list-style-type: none"> - Chiunque presti l'assistenza
		d) All'interno delle stanze dei convitti adibite all'isolamento temporaneo di un convivente positivo al CoVID-19 durante le attività di assistenza nei casi in cui vi è la possibilità di venire a contatto con liquidi e/o materiale biologico.	<ul style="list-style-type: none"> - Educatori - Infermiere

N.	Tipologia D.P.I.	Situazioni in cui è necessario utilizzare il D.P.I.	Chi deve utilizzare i D.P.I.
5	Visiera di protezione del viso UNI EN 166	a) In tutti i luoghi all'interno degli edifici scolastici e dei convitti durante l'esecuzione delle attività di pulizia e disinfezione.	<ul style="list-style-type: none"> - Collab. Scolastici Camere - Collab. Scolastici Mensa - Collab. Scolastici Scuola
		b) All'interno delle stanze dei convitti adibite all'isolamento temporaneo di un convivente positivo al CoVID-19 durante le attività di pulizia, disinfezione e sanificazione.	<ul style="list-style-type: none"> - Collab. Scolastici Camere
		c) In tutti gli edifici scolastici e nei convitti qualora si deve prestare assistenza ad una persona con sintomi sospetti di CoVID-19 (isolamento in stanza Covid) nei casi in cui vi è la possibilità di venire a contatto con liquidi e/o materiale biologico.	<ul style="list-style-type: none"> - Chiunque presti l'assistenza
		d) All'interno delle stanze dei convitti adibite all'isolamento temporaneo di un convivente positivo al CoVID-19 durante le attività di assistenza nei casi in cui vi è la possibilità di venire a contatto con liquidi e/o materiale biologico.	<ul style="list-style-type: none"> - Educatori - Infermiere
6	Camice, calzari e cuffie per capelli monouso di protezione dalle contaminazioni UNI EN ISO 13688 UNI EN 14126	a) All'interno delle stanze dei convitti adibite all'isolamento temporaneo di un convivente positivo al CoVID-19 durante le attività di pulizia, disinfezione e sanificazione.	<ul style="list-style-type: none"> - Collab. Scolastici Camere
		b) All'interno delle stanze dei convitti adibite all'isolamento temporaneo di un convivente positivo al CoVID-19 durante le attività di assistenza nei casi in cui vi è la possibilità di venire a contatto con liquidi e/o materiale biologico.	<ul style="list-style-type: none"> - Educatori - Infermiere

12. Risposta a eventuali casi e focolai da CoVID-19

Per la gestione di un'eventuale persona sintomatica all'interno dei plessi scolastici, in conformità con quanto indicato dal Decreto Ministero dell'Istruzione n. 257/2021 (Piano Scuola 2021-2022) e dal Protocollo d'Intesa del 14/08/2021 tra il Ministero dell'Istruzione e le Organizzazioni Sindacali, si fa riferimento al Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità CoVID-19 n° 58/2020 "*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*" versione del 28/08/2020.

Nei paragrafi successivi sono individuate le modalità di gestione di casi sintomatici (studenti e operatori scolastici) in ambito scolastico e presso il rispettivo domicilio, così come indicato dall'Istituto Superiore di Sanità.

In ogni edificio scolastico è stato identificato un referente (Referente scolastico per CoVID-19), che svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione, ed un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.

12.1 Gestione di uno studente sintomatico

12.1.1 Scenario 1: Studente che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C e/o un sintomo compatibile con CoVID-19, in ambito scolastico

Nel caso in cui uno studente manifesti una temperatura uguale o superiore a 37,5 °C e/o un sintomo sospetto compatibile con CoVID-19, si dovrà attuare quanto segue:

- 1) L'operatore scolastico che viene a conoscenza di uno studente sintomatico deve avvisare il referente scolastico per CoVID-19.
- 2) Il referente scolastico per CoVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale dell'studente.
- 3) Ospitare lo studente in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
- 4) Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- 5) Lo studente non deve essere lasciato mai da solo, ma dovrà essere sempre in compagnia di un operatore scolastico che preferibilmente non deve essere in condizioni di fragilità e non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di CoVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti. L'operatore scolastico dovrà indossare una maschera facciale filtrante FFP2 senza valvola e mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro, fino a quando lo studente non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- 6) Il personale scolastico che entra in contatto con lo studente che presenta sintomi sospetti dovrà essere dotato di una maschera facciale filtrante FFP2 senza valvola. I genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione, anch'essi devono essere dotati di mascherina di protezione.

- 7) Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che lo studente sintomatico è tornato a casa.
- 8) I genitori o i tutori legali, una volta riportato lo studente a casa, devono contattare il Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica del caso (trriage telefonico).
- 9) Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto CoVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione della USL.
- 10) Il Dipartimento di Prevenzione della USL, provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- 11) Il Dipartimento di Prevenzione della USL si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- 12) Se il test diagnostico è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021. Il referente scolastico CoVID-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione della USL l'elenco dei compagni di classe, nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli studenti in conformità alle disposizioni della Regione Umbria.
- 13) In caso di diagnosi di patologia diversa da CoVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico di Medicina Generale che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per CoVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

12.1.2 Scenario 2: Studente che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C e/o un sintomo compatibile con CoVID-19, presso il proprio domicilio

Nel caso in cui uno studente manifesti una temperatura uguale o superiore a 37,5 °C e/o un sintomo sospetto compatibile con CoVID-19 presso il proprio domicilio, si dovrà attuare quanto segue:

- 1) lo studente deve restare a casa.
- 2) I genitori devono informare il Medico di Medicina Generale.
- 3) I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- 4) Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto CoVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione della USL.
- 5) Il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.

- 6) Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- 7) Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021. Il referente scolastico CoVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli studenti in conformità alle disposizioni della Regione Umbria.
- 8) In caso di diagnosi di patologia diversa da CoVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico di Medicina Generale che redigerà un'attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per CoVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

12.1.3 Scenario 3: Studente/convittore che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C e/o un sintomo compatibile con CoVID-19, presso il convitto e dove i genitori riescono ad intervenire tempestivamente

Nel caso in cui uno studente/convittore manifesti una temperatura uguale o superiore a 37,5 °C e/o un sintomo sospetto compatibile con CoVID-19, presso il convitto si dovrà attuare quanto segue:

- 1) L'Educatore in servizio che viene a conoscenza di uno studente/convittore sintomatico provvede, con il Collaboratore Scolastico in servizio:
 - a) all'isolamento temporaneo dello studente in una stanza appositamente dedicata fornendogli una mascherina chirurgica se ne risulta sprovvisto;
 - b) a rilevare la temperatura corporea mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto. L'Educatore e il Collaboratore Scolastico in servizio prima di attuare quanto previsto dalle precedenti lettere a) e b) devono indossare i D.P.I. indicati nella tabella del precedente Capitolo 11 (mascherina facciale filtrante FFP2, guanti in nitrile e visiera qualora ci sia il rischio di entrare in contatto con i liquidi biologici dello studente/convittore).L'Educatore in servizio una volta isolato lo studente/convittore provvede a comunicare, a seconda dei casi, al Coordinatore degli Educatori o delle Educatrici la situazione in essere.
- 2) L'Educatore in servizio o il Coordinatore degli Educatori/Educatrici provvede ad avvisare la famiglia dello studente/convittore per il rientro presso il proprio domicilio e successivamente il Referente Covid dell'Istituto e il Dirigente Scolastico.

- 3) Lo studente/convittore, ove possibile, sarà assistito dall'Infermiera del Convitto fino all'arrivo dei genitori o tutori legali. Nel caso in cui l'Infermiera del Convitto non fosse disponibile per qualsiasi motivo, lo studente/convittore sarà assistito dall'Educatore in servizio coadiuvato dal Collaboratore Scolastico in servizio.
- 4) I genitori o i tutori legali, una volta riportato lo studente a casa, devono contattare il Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica del caso (triage telefonico).
- 5) Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto CoVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione della USL territorialmente competente.
- 6) La USL territorialmente competente, provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- 7) Se il test diagnostico è positivo, il Referente Covid dell'Istituto, in collaborazione con il sostituto Referente Covid competente, avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria delle stanze del convitto dove ha soggiornato lo studente/convittore. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021. Il referente scolastico CoVID-19 o un suo sostituto fornirà al Dipartimento di Prevenzione della USL Umbria 2 di Spoleto, l'elenco dei convittori compagni di stanza e di classe, nonché dei docenti, degli educatori e dei collaboratori scolastici che sono stati a contatto con il soggetto positivo nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione della USL Umbria 2 di Spoleto, con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli studenti in conformità alle disposizioni della Regione Umbria.
- 8) In caso di diagnosi di patologia diversa da CoVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico di Medicina Generale che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per CoVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

12.1.4 Scenario 4: Studente/convittore che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C e/o un sintomo compatibile con CoVID-19, presso il convitto e dove i genitori non riescono ad intervenire tempestivamente a causa della distanza dalla residenza

Nel caso in cui uno studente/convittore manifesti una temperatura uguale o superiore a 37,5 °C e/o un sintomo sospetto compatibile con CoVID-19, presso il convitto si dovrà attuare quanto segue:

- 1) l'Educatore in servizio che viene a conoscenza di uno studente/convittore sintomatico provvede, con il Collaboratore Scolastico in servizio:
 - a) all'isolamento temporaneo dello studente in una stanza appositamente dedicata fornendogli una mascherina chirurgica se ne risulta sprovvisto;

b) a rilevare la temperatura corporea mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto. L'Educatore e il Collaboratore Scolastico in servizio prima di attuare quanto previsto dalle precedenti lettere a) e b) devono indossare i D.P.I. indicati nella tabella del precedente Capitolo 11 (mascherina facciale filtrante FFP2, guanti in nitrile e visiera qualora ci sia il rischio di entrare in contatto con i liquidi biologici dello studente/convittore).

L'Educatore in servizio una volta isolato lo studente/convittore provvede a comunicare, a seconda dei casi, al Coordinatore degli Educatori o delle Educatrici la situazione in essere.

- 2) L'Educatore in servizio o il Coordinatore degli Educatori/Educatrici provvede ad avvisare la famiglia dello studente/convittore per il rientro presso il proprio domicilio e successivamente il Referente Covid dell'Istituto e il Dirigente Scolastico.
- 3) Lo studente/convittore, ove possibile, sarà assistito dall'Infermiera del Convitto fino all'arrivo dei genitori o tutori legali. Nel caso in cui l'Infermiera del Convitto non fosse disponibile per qualsiasi motivo, lo studente/convittore sarà assistito dall'Educatore in servizio coadiuvato dal Collaboratore Scolastico in servizio.
- 4) Qualora i genitori o i tutori legali, non riuscissero in tempi brevi a riportare lo studente a casa per la notevole distanza, si dovrà procedere nel seguente modo:
 - a) l'Educatore provvede a chiamare il Medico del Convitto per la valutazione clinica e l'eventuale attivazione della procedura per il test diagnostico presso l'Autorità Sanitaria competente per territorio (USL Umbria 2 di Spoleto);
 - b) informare tempestivamente i genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) comunicando lo stato di salute del figlio a seguito della valutazione clinica del Medico del Convitto e l'eventuale necessità di sottoporre lo studente al test diagnostico per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2.
- 5) Il Medico del Convitto, in caso di sospetto CoVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione della USL Umbria 2 di Spoleto.
Qualora il Medico del Convitto non potesse intervenire, l'Educatore in servizio contatterà il Coordinatore degli Educatori/Educatrici o in sua assenza l'Infermiera o in sua assenza il Referente CoVID-19 affinché contattino il Referente del Dipartimento di Prevenzione della USL Umbria 2 di Spoleto per la comunicazione del caso e la richiesta del test diagnostico.
- 6) La USL Umbria 2 di Spoleto, o la USL territorialmente competente presso cui si è rivolto lo studente/convittore rientrato nella propria abitazione, provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- 7) Se il test diagnostico è positivo,
 - a) il Coordinatore degli Educatori/Educatrici o il Referente Covid d'Istituto provvede ad avvisare i genitori o tutori legali dello studente/convittore della situazione e della necessità di riportare lo stesso presso il proprio domicilio per l'isolamento, in quanto l'attuale normativa non prevede che l'isolamento possa essere svolto nel convitto.

- b) L'Istituto manterrà in isolamento lo studente fino all'arrivo della famiglia.
- c) Nel caso di oggettiva impossibilità della famiglia di venire a prendere il proprio figlio/a presso il convitto, l'Istituto d'intesa con la famiglia e il Dipartimento di Prevenzione della USL Umbria 2 di Spoleto provvederà a concordare le modalità di trasferimento dello studente dal convitto all'indirizzo di residenza.
- d) Il Referente Covid dell'Istituto in collaborazione con il sostituto Referente Covid competente oppure il sostituto Referente Covid competente, nel caso di indisponibilità del Referente Covid d'Istituto, avvia la ricerca dei contatti e fornirà al Dipartimento di Prevenzione della USL Umbria 2 di Spoleto, l'elenco dei convivitori compagni di stanza e di classe, nonché dei docenti, degli educatori e dei collaboratori scolastici che sono stati a contatto con il soggetto positivo nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione della USL Umbria 2 di Spoleto, con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli studenti in conformità alle disposizioni della Regione Umbria.

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021.

8) In caso di diagnosi di patologia diversa da CoVID-19 (tampone negativo), il soggetto potrà:

- a) rimanere presso il convitto fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico del Convitto che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per CoVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- b) fare rientro a casa, con i propri genitori o tutori legali, dove vi rimarrà fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico di Medicina Generale che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per CoVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

9) In caso di test diagnostico positivo e:

- Se vi è l'oggettiva impossibilità della famiglia di venire a prendere il proprio figlio/a presso il convitto
- Se non vi è la possibilità di trasferimento dello studente dal convitto all'indirizzo di residenza
- Se non sono presenti apposite strutture ricettive (es. "CoVID Hotel") alternative, messe a disposizione o convenzionate con la Regione

si dovrà provvedere a mantenere lo studente/convittore in isolamento nella stanza appositamente dedicata o nella propria stanza del convitto, provvedendo precedentemente ad allontanare qualsiasi altra persona eventualmente presente.

10) Nel caso dell'isolamento all'interno del convitto:

- a) Gli Educatori/Educatrici o l'Infermiera del Convitto in turno dovranno provvedere a garantire una costante sorveglianza allo studente/convittore in isolamento indossando correttamente i D.P.I. previsti al precedente paragrafo 11 nei casi in cui sia necessario l'accesso all'interno della stanza del soggetto in isolamento, al fine di monitorare lo stato di salute durante l'arco della giornata;
- b) I Collaboratori dovranno provvedere a fornire il vitto allo studente/convittore in isolamento in appositi sacchetti chiusi da lasciare all'esterno della stanza del soggetto in isolamento, in prossimità dell'ingresso della stanza stessa.
- c) I Collaboratori dovranno effettuare le operazioni di pulizia della stanza dello studente/convittore in isolamento indossando correttamente i D.P.I. previsti al precedente paragrafo 11 assicurandosi di mantenere una adeguata ventilazione della stanza durante tali operazioni
- d) Nel caso in cui lo studente/convittore in isolamento dovesse presentare sintomi gravi (es. febbre alta e persistente, difficoltà respiratorie, ecc) che, a giudizio degli Educatori/Educatrici o dell'Infermiera del Convitto sono pregiudizievoli dello stato di salute dello studente/convittore, gli stessi dovranno provvedere ad avvisare immediatamente il Medico del Convitto per le sue opportune valutazioni e, qualora il Medico del Convitto non fosse disponibile o fosse irraggiungibile, gli Educatori/Educatrici o l'Infermiera del Convitto dovranno provvedere ad avvisare immediatamente il 118 descrivendo la situazione e successivamente dovranno provvedere ad avvisare il Coordinatore degli Educatori o delle Educatrici, il Referente Covid, il Dirigente Scolastico.

Successivamente il Coordinatore degli Educatori o delle Educatrici o il Referente Covid provvederanno ad avvisare i Genitori dello studente/convittore.

12.2 Gestione di un operatore scolastico sintomatico

12.2.1 Scenario 1: Operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C e/o un sintomo compatibile con CoVID-19, in ambito scolastico o convitto

Nel caso in cui un operatore scolastico manifesti una temperatura uguale o superiore a 37,5 °C e/o un sintomo sospetto di CoVID-19 in ambito scolastico o in convitto, si dovrà attuare quanto segue:

- 1) Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi correttamente una mascherina chirurgica.
- 2) Invitare l'operatore scolastico a rientrare al proprio domicilio e contattarlo il proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria, così come indicato al punto 2 del precedente paragrafo 8.1. Il Medico di Medicina Generale valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	Protocollo Sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoVID-19	Rev. 02 del 23/02/2022	
		Rif. D.Lgs. 81/2008	Pag. 78 di 84
		File: Prot Sic Covid-19_IPSEOASC_Rev.02	
<p>3) Il personale scolastico che entra in contatto con l'operatore che presenta sintomi sospetti dovrà essere dotato di una maschera facciale filtrante FFP2 senza valvola.</p> <p>4) Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto CoVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione della USL.</p> <p>5) Il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.</p> <p>6) Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.</p> <p>7) Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi), secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021. Il referente scolastico CoVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei contatti stretti del caso confermato delle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli studenti.</p> <p>8) In caso di diagnosi di patologia diversa da CoVID-19, il Medico di Medicina Generale redigerà un'attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per CoVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.</p> <p><u>12.2.2 Scenario 2: Operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C e/o un sintomo compatibile con CoVID-19, al proprio domicilio</u></p> <p>Nel caso in cui un operatore scolastico manifesti una temperatura uguale o superiore a 37,5 °C e/o un sintomo sospetto di CoVID-19 presso il proprio domicilio, si dovrà attuare quanto segue:</p> <p>1) L'operatore deve restare a casa e contattatare il proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria, così come indicato al punto 1 del precedente paragrafo 8.1.</p> <p>2) Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.</p> <p>3) Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto CoVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione.</p> <p>4) Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.</p> <p>5) Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.</p> <p>6) Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi), secondo quanto</p>			

previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021. Il referente scolastico CoVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei contatti stretti del caso confermato delle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli studenti.

- 7) In caso di diagnosi di patologia diversa da CoVID-19, il Medico di Medicina Generale redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per CoVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

12.3 Gestione di un soggetto terzo sintomatico in ambito scolastico

L'Istituto Professionale De Carolis ha predisposto la seguente procedura per la gestione di un'eventuale persona che si trovi, per qualsiasi motivo, a frequentare un edificio scolastico o un convitto e manifesti sintomi sospetti di CoVID-19.

Nel caso in cui una persona presente all'interno di un edificio scolastico o di un convitto sviluppi febbre e/o sintomi sospetti di CoVID-19 dovrà fare immediato rientro presso la propria abitazione ed avvertire il proprio Medico di Medicina Generale. Nel caso in cui la persona sintomatica non riesca a far rientro autonomamente presso la propria abitazione, il personale scolastico dovrà:

- 1) Indossare i D.P.I. previsti nel precedente Capitolo 11 (faciale filtrante FFP2 senza valvola)
- 2) Far accomodare la persona sintomatica in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
- 3) Avvertire il soccorso pubblico di emergenza (118).
- 4) Seguire attentamente tutte le disposizioni impartite dall'operatore del soccorso pubblico (118).
- 5) In attesa dell'arrivo del personale sanitario pubblico (118) si dovrà mantenere in isolamento il soggetto sintomatico ed assisterlo nel modo più adeguato possibile sempre con l'utilizzo di facciali filtranti FFP2 e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
- 6) Non somministrare farmaci alla persona sintomatica a meno che siano prescritti dalle Autorità Sanitarie.
- 7) Una volta arrivato il personale sanitario (118 o altro soggetto delegato) seguire le disposizioni che saranno impartite.
- 8) Qualora la persona sintomatica, dopo aver effettuato i test da parte dell'Autorità Sanitaria risulti positiva al CoVID-19, l'Istituto Professionale De Carolis collaborerà con le Autorità Sanitarie competenti per la definizione dei "contatti stretti" della persona al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

- 9) Qualora la persona sintomatica risulti positiva al CoVID-19, si dovrà eseguire la sanificazione di tutti i luoghi dove tale persona ha soggiornato, in conformità con quanto indicato nel precedente paragrafo 9.2.

12.4 Indicazioni nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

Qualora vi sia un numero elevato di assenze in una classe si dovrà attuare quanto segue:

- 1) Il referente scolastico per il CoVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione della USL se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
- 2) Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di CoVID-19 nella comunità.

12.5 Collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione nel caso di studenti e/o operatori scolastici positivi al SARS-CoV-2

In presenza di casi confermati CoVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzione della USL competente territorialmente occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli studenti ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato CoVID-19, il Dipartimento di Prevenzione provvederà alla prescrizione della quarantena in conformità alle disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 e successive modifiche o integrazioni.

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per CoVID-19 dovrà fornire al Dipartimento di Prevenzione della USL, le seguenti informazioni:

- 1) l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato.
- 2) L'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in presenza del caso confermato.
- 3) L'elenco dei collaboratori scolastici e/o di altro personale scolastico che hanno:
 - a) avuto un contatto fisico diretto con il caso confermato
 - b) avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni del caso confermato
 - c) avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con il caso confermato ad una distanza minore di 2 metri e per una durata maggiore a 15 minuti
 - d) svolto una qualsiasi attività nello stesso ambiente chiuso (ad esempio aula, aula/area covid) con il caso confermato per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri
 - e) fornito assistenza diretta al caso confermato senza l'impiego di un facciale filtrante FFP2 o superiore.
- 4) Fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi.

5) Indicare eventuali studenti/operatori scolastici con fragilità che sono venuti in contatto con il caso confermato.

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di Prevenzione che intraprenderà le azioni che riterrà opportuno dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se uno studente/operatore scolastico risulta CoVID-19 positivo, il Dipartimento di prevenzione valuterà se prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di prevenzione in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura, soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata.

13. Sorveglianza sanitaria e lavoratori fragili

La sorveglianza sanitaria proseguirà nel rispetto delle scadenze previste, privilegiando, fino al termine dello stato di emergenza, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

E' parere dell'Istituto Professionale De Carolis che la sorveglianza sanitaria periodica non vada interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, in quanto:

- può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio
- può fornire ai lavoratori l'informazione e la formazione necessarie per evitare la diffusione del contagio.

La sorveglianza sanitaria si dovrà svolgere adottando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, rispettando, ove possibile, la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra il Medico Competente ed il Lavoratore. Nel caso in cui non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, è fatto obbligo al Medico Competente di indossare i seguenti D.P.I.:

- a) Mascherine facciali filtranti (FFP2 o FFP3) o in alternativa Mascherina Chirurgica
- b) Guanti monouso non sterili
- c) Occhiali di protezione o schermo facciale

L'Istituto Professionale De Carolis per l'esecuzione delle visite mediche, metterà a disposizione:

- un idoneo locale già pulito e sanificato così come indicato al precedente Capitolo 10.
- idonei mezzi per la pulizia delle mani (acqua e sapone) e/o idonee soluzioni alcoliche

Il Medico Competente per la sorveglianza sanitaria applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie ponendo particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

L'Istituto Professionale De Carolis comunica a tutto il personale della scuola che qualora un lavoratore si consideri in situazioni di particolare fragilità, ovvero, affetto da patologie croniche o con multi morbidità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, deve farsi parte attiva nel segnalare tale situazione al Medico Competente.

Il Medico Competente, ove sia già in possesso di tutte le informazioni sufficienti e vagliati i profili inerenti al rischio specifico, esprime il suo parere al Dirigente Scolastico in merito allo stato di ipersuscettibilità.

Nei casi ove il Medico Competente non sia in possesso di tutte le informazioni necessarie, richiede al lavoratore di trasmettergli tutta la documentazione utile a comprovare la sua condizione di particolare fragilità. A tal fine si fa presente che dovrà essere prodotta dal lavoratore unicamente documentazione sanitaria, rilasciata da strutture o professionisti sanitari appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale o con esso convenzionati.

In entrambi i casi, ove il Medico Competente ritenga necessario ed opportuno che tale valutazione debba comportare anche una variazione provvisoria del giudizio d'idoneità, ed ove sia possibile rispettare integralmente tutte le misure legislative di contrasto alla diffusione del

CoVID-19, è facoltà del Medico Competente fornire indicazioni al lavoratore di fare formale richiesta di un'ulteriore visita ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Resta inteso il ruolo primario dei Medici di Medicina Generale nel supportare tale percorso valutativo, ove siano nelle condizioni concrete di collaborare, anche in virtù della loro facoltà di assegnare alle condizioni in argomento specifici codici diagnostici.

La riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia CoVID-19 correlata avverrà con le modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021, previa autorizzazione del Datore di Lavoro a seguito di un confronto con il Medico Competente, in conformità con le disposizioni previste dal Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e le Organizzazioni Sindacali del 14/08/2021. In particolare:

- 1) per il reintegro progressivo di quei lavoratori che sono stati affetti da CoVID-19 in forma grave e per i quali è stato necessario il ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento, il Medico Competente effettuerà la visita medica prevista dall'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. al fine di verificare l'idoneità alla mansione ed anche per valutare profili specifici di rischio, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
- 2) Per la riammissione in servizio dei lavoratori risultati positivi al virus SARS-CoV-2 asintomatici e sintomatici per i quali non è stato necessario il ricovero ospedaliero, i lavoratori in questione inviano, anche in modalità telematica, al Dirigente Scolastico per il tramite del Medico Competente la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Il Medico Competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire all'Istituto Professionale De Carolis l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Il Medico Competente collabora con il Dirigente Scolastico, il R.S.P.P. e il R.L.S. nel proporre le misure di regolamentazione legate al contrasto e contenimento della diffusione della malattia CoVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto Professionale De Carolis integrando, se necessario, il presente Protocollo.

14. Rintracciabilità della documentazione

L'originale del presente Protocollo di Sicurezza sarà conservato presso gli uffici dell'Istituto Professionale De Carolis e potrà essere consultato ogni qualvolta ne sia effettuata specifica richiesta.

L'Istituto Professionale De Carolis conserverà le evidenze oggettive dell'avvenuta trasmissione del presente protocollo a tutti i soggetti indicati nella lista di distribuzione.

15. Lista di distribuzione

Al fine di facilitare la consultazione e la reperibilità del presente Protocollo di Sicurezza a tutti i soggetti interessati, lo stesso sarà:

- pubblicato on line sul sito web dell'Istituto Professionale De Carolis
- pubblicato nel registro elettronico
- reso disponibile in copia cartacea per la consultazione in ogni edificio scolastico
- trasmesso per email ai fornitori di beni e servizi che devono accedere all'interno degli edifici scolastici e dei convitti
- trasmesso per email agli enti, imprese e lavoratori autonomi che devono eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno degli edifici scolastici e dei convitti.



Istituto Professionale di Stato Enogastronomia Ospitalità
Alberghiera Servizi Commerciali "G. De Carolis" Spoleto

Via San Paolo Inter Vineas n° 1 - 06049 Spoleto (PG)

Protocollo di Sicurezza per il contrasto e il
contenimento della diffusione del CoVID-19

ALLEGATO 1

Segnaletica di Sicurezza Covid-19

Revisione 02 del 23 Febbraio 2022

Lavaggio delle mani con
acqua e sapone



Da posizionare all'interno dei
servizi igienici

Igienizzazione delle mani con
soluzione igienizzante



Da posizionare all'ingresso
dell'edificio scolastico, del
convitto e all'interno delle aule in
prossimità dei dispenser

Obbligo di mantenere la distanza
di sicurezza di almeno 1 metro
dalle altre persone



Da posizionare all'ingresso
dell'edificio scolastico e convitto

Obbligo di indossare le
mascherine e igienizzare le mani
all'ingresso



Da posizionare all'ingresso
dell'edificio scolastico e convitto

Obbligo di mantenere la distanza
di sicurezza di almeno 1 metro
dalle altre persone



Da posizionare all'interno
delle aule e nei luoghi comuni
(corridoi, atri, ecc.)

Obbligo di indossare la
mascherina



Da posizionare all'interno
delle aule e nei luoghi comuni
(corridoi, atri, ecc.)

Obbligo di igienizzazione
delle mani



Da posizionare all'interno
delle aule

Obbligo di mantenere la distanza
di sicurezza di 2 metri dalle altre
persone durante l'attività fisica



Da posizionare all'interno
della palestra



Istituto Professionale di Stato Enogastronomia Ospitalità
Alberghiera Servizi Commerciali "G. De Carolis" Spoleto
Via San Paolo Inter Vineas n° 1 - 06049 Spoleto (PG)

Protocollo di Sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoVID-19

ALLEGATO 2

Registro Ingressi Visitatori

Revisione 02 del 23 Febbraio 2022

Di seguito si riporta il modello di registro degli ingressi all'interno delle sedi dell'Istituto Professionale De Carolis di soggetti esterni all'istituzione scolastica (visitatori), quali genitori, fornitori, manutentori, ecc..

Ogni persona dovrà provvedere a compilare, come indicato di seguito, l'intera riga del registro delle presenze, ogni volta che accede al plesso scolastico.

E' necessario che tale registro sia correttamente e chiaramente compilato, in stampatello leggibile, provvedendo a riempire tutti i campi presenti, come di seguito indicato:

Data	scrivere la data di ingresso all'interno del plesso scolastico in formato giorno/mese/anno (Esempio: 13/09/2021)
Cognome Nome	scrivere in stampatello il cognome e il nome
Data Di Nascita	scrivere in stampatello la data di nascita in formato giorno/mese/anno (Esempio: 01/01/1960)
Comune Di Residenza/Domicilio	scrivere in stampatello il comune di residenza o di domicilio qualora sia diverso dalla residenza (Esempio: PERUGIA)
Telefono	scrivere il recapito telefonico dove si è sempre raggiungibili
Ora Ingresso	scrivere l'orario di ingresso all'interno del plesso scolastico in formato ora:minuti (Esempio: 08:05)
Firma Ingresso	apporre la firma al momento dell'ingresso nel plesso scolastico
Ora Uscita	scrivere l'orario di uscita dal plesso scolastico in formato ora:minuti (Esempio: 10:25)
Firma Uscita	apporre la firma al momento dell'uscita dal plesso scolastico

Nel caso in cui il diretto interessato esca dal plesso scolastico senza scrivere l'ora di uscita, sarà compito del collaboratore scolastico, incaricato del controllo accessi, completare il registro scrivendo l'orario di uscita

La finalità del registro è esclusivamente quella di poter disporre delle informazioni necessarie da consegnare alle Autorità Sanitarie competenti, nel caso in cui sia necessario eseguire il tracciamento di eventuali contatti stretti di un caso confermato di CoVID-19 .



Istituto Professionale di Stato Enogastronomia Ospitalità
Alberghiera Servizi Commerciali "G. De Carolis" Spoleto
Via San Paolo Inter Vineas n° 1 - 06049 Spoleto (PG)

Protocollo di Sicurezza per il contrasto e il
contenimento della diffusione del CoVID-19

ALLEGATO 3

Autodichiarazione per l'ingresso Visitatori

Revisione 02 del 23 Febbraio 2022

AUTODICHIARAZIONE DI ASSENZA DI FEBBRE E DI ALTRI SINTOMI SOSPETTI DI COVID-19

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra

nato/a a il telefono

in qualità di

per l'accesso alle sedi dell'Istituto Professionale di Stato Enogastronomia Ospitalità Alberghiera Servizi Commerciali "G. De Carolis" Spoleto consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per i casi di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- 1) di NON essere un caso confermato di CoVID-19 con provvedimento di isolamento domiciliare da parte delle Autorità Sanitarie (U.S.L.);
- 2) di NON essere convivente o un contatto stretto di un caso confermato di CoVID-19 da parte delle Autorità Sanitarie (USL);
- 3) di NON avere alla data odierna nessun sintomo sospetto di CoVID-19 tra quelli indicati dal Ministero della Salute e dalla O.M.S. e di seguito indicati:
 - febbre uguale o superiore a 37,5 °C
 - tosse secca
 - difficoltà respiratoria (respiro corto)
 - dolore o pressione persistenti al petto
 - perdita o diminuzione dell'olfatto
 - perdita o alterazione del gusto
 - nausea o vomito
 - diarrea
 - mal di gola (gola infiammata)
 - congestione nasale o rinorrea (naso che cola)
 - congiuntivite
 - mal di testa non associato a condizioni specifiche
 - spossatezza o senso di fatica eccessiva non associata ad eventi o condizioni specifiche
 - dolori muscolari o articolari non associati a condizioni specifiche
- 4) di NON essere residente o domiciliato in una regione o comune o una zona specifica oggetto di ordinanza di divieto di accesso e allontanamento per il contenimento della diffusione del virus;
- 5) di NON essere negli ultimi 14 giorni rientrato in Italia da un paese estero per cui siano state emesse disposizioni restrittive o l'obbligo di quarantena;
- 6) di rispettare, durante tutto il periodo di permanenza all'interno dei locali le seguenti misure di prevenzione e protezione:
 - a) mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro da tutte le altre persone presenti nello stesso ambiente;
 - b) utilizzo corretto della mascherina chirurgica o di un facciale filtrante FFP2 senza valvola;
 - c) igienizzazione delle mani all'ingresso e successivamente qualora si manipolano oggetti o toccano superfici ad uso promiscuo con altre persone, mediante lavaggio con soluzione igienizzante;
 - d) adozione di comportamenti corretti sul piano dell'igiene personale;
 - e) in caso di bisogno, utilizzo solo del servizio igienico indicato dal personale scolastico.

Data:.....

Ora:.....

Firma del dichiarante:



Istituto Professionale di Stato Enogastronomia Ospitalità
Alberghiera Servizi Commerciali "G. De Carolis" Spoleto
Via San Paolo Inter Vineas n° 1 - 06049 Spoleto (PG)

Protocollo di Sicurezza per il contrasto e il
contenimento della diffusione del CoVID-19

ALLEGATO 4

Registro Pulizie e Disinfezione Covid-19

Revisione 02 del 23/02/2022

Sede:

Nella tabella si riporta il cronoprogramma delle operazioni di pulizia e disinfezione con la descrizione delle singole attività da svolgere e la relativa periodicità. All'interno di ogni ambiente indicato nella successiva tabella dovranno essere puliti e disinfettati tutti gli oggetti e le superfici toccate più di frequente da più persone.

Tabella A

N°	Attività	Descrizione Attività	Periodicità
1	Aule didattiche Pulizia e Disinfezione	<ul style="list-style-type: none"> a) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. b) Spolveratura, pulizia e disinfezione di cattedra, banchi, sedie, armadi, librerie, appendiabiti e arredi presenti. c) Disinfezione interruttori, maniglie (porte e finestre) ed oggetti ad uso promiscuo. d) Scopatura, lavaggio e disinfezione pavimenti. e) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.) 	Ogni giorno al termine delle lezioni
2	Laboratori, sale polivalenti, aula magna Pulizia e Disinfezione	<ul style="list-style-type: none"> a) Pulizia e disinfezione piani di lavoro, utensili e attrezzature. b) Pulizia e disinfezione scrivanie, banchi, sedie, interruttori, maniglie (porte e finestre) ed oggetti ad uso promiscuo. c) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.) 	Ognivolta al termine dell'utilizzo da parte di una classe o gruppo di studenti o persone.
		<ul style="list-style-type: none"> d) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. e) Spolveratura, pulizia e disinfezione di piani di lavoro, utensili, attrezzature, scrivanie, banchi, sedie, armadi, librerie e arredi presenti. f) Disinfezione interruttori, maniglie (porte e finestre) ed oggetti ad uso promiscuo. g) Scopatura, lavaggio e disinfezione pavimenti. h) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.). 	Ogni giorno al termine delle lezioni

- Segue Tabella A -

N°	Attività	Descrizione Attività	Periodicità
3	Servizi Igienici edifici scolastici Pulizia e Disinfezione	a) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. b) Pulizia e disinfezione dei sanitari (water), del dispositivo di azionamento dello scarico, del contenitore degli scopini e delle zone adiacenti. c) Pulizia e disinfezione dei lavandini, delle rubinetterie e delle attrezzature a uso collettivo (distributori di sapone e carta) e delle zone adiacenti. d) Disinfezione interruttori, maniglie (porte e finestre) ed oggetti ad uso promiscuo. e) Scopatura, lavaggio e disinfezione pavimenti. f) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.).	Dopo la ricreazione
		g) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. h) Pulizia e disinfezione dei sanitari (water), del dispositivo di azionamento dello scarico, del contenitore degli scopini e delle zone adiacenti. i) Pulizia e disinfezione dei lavandini, delle rubinetterie e delle attrezzature a uso collettivo (distributori di sapone e carta) e delle zone adiacenti. j) Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili fino ad altezza uomo e delle porte. a) Disinfezione interruttori, maniglie (porte e finestre) ed oggetti ad uso promiscuo. k) Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.). l) Scopatura, lavaggio e disinfezione pavimenti. m) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.).	Ogni giorno al termine delle lezioni

- Segue Tabella A -

N°	Attività	Descrizione Attività	Periodicità
4	Uffici, biblioteca, sala insegnanti Edifici Scolastici Pulizia e Disinfezione	a) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. b) Spolveratura, pulizia e disinfezione di scrivanie, sedie, armadi, librerie, appendiabiti e arredi presenti. c) Disinfezione interruttori, maniglie (porte e finestre), fotocopiatrici ed oggetti ad uso promiscuo. d) Scopatura, lavaggio e disinfezione pavimenti. e) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.).	Ogni giorno alla fine delle lezioni
5	Corridoi e spazi comuni Edifici Scolastici Pulizia e Disinfezione	a) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. b) Spolveratura, pulizia e disinfezione di scrivanie, sedie, appendiabiti, bacheche ringhiere, corrimano e arredi presenti. c) Disinfezione interruttori, maniglie (porte e finestre), distributori automatici di alimenti e bevande, oggetti ad uso promiscuo. d) Pulizia ascensore e disinfezione pulsantiera interna ed esterna. e) Scopatura, lavaggio e disinfezione pavimenti. f) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.).	Ogni giorno alla fine delle lezioni
6	Mensa Convitti Pulizia e Disinfezione	a) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. b) Pulizia e sanificazione di tavoli, sedie, ripiani, punti di appoggio, vassoi, carrelli. c) Pulizia e disinfezione cucina (piani di lavoro, piani cottura, zona lavaggio, ecc.) d) Pulizia e disinfezione dei lavandini, delle rubinetterie e delle attrezzature utilizzate rimuovendo lo sporco e disinfettando i punti di presa o di contatto. e) Disinfezione interruttori, maniglie (porte e finestre) ed oggetti ad uso promiscuo. f) Scopatura, lavaggio e disinfezione pavimenti. g) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.)	Dopo ogni singolo turno di utilizzo della mensa e della cucina

- Segue Tabella A -

N°	Attività	Descrizione Attività	Periodicità
7	Corridoi e spazi comuni Convitti Pulizia e Disinfezione	a) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. b) Spolveratura, pulizia e disinfezione di scrivanie, sedie, appendiabiti, bacheche ringhiere, corrimano e arredi presenti. c) Disinfezione interruttori, maniglie (porte e finestre), distributori automatici di alimenti e bevande, oggetti ad uso promiscuo. d) Pulizia ascensore e disinfezione pulsantiera interna ed esterna. e) Scopatura, lavaggio e disinfezione pavimenti. f) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.).	1 volta al giorno
8	Uffici, portineria, sale polivalenti, ecc. Convitti Pulizia e Disinfezione	a) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. b) Spolveratura, pulizia e disinfezione di scrivanie, sedie, armadi, librerie, appendiabiti e arredi presenti. c) Disinfezione interruttori, maniglie (porte e finestre), fotocopiatrici ed oggetti ad uso promiscuo. d) Scopatura, lavaggio e disinfezione pavimenti. e) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.).	1 volta al giorno
9	Camere Convitti Pulizia e Disinfezione	a) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. b) Spolveratura, pulizia e disinfezione di scrivanie, sedie, armadi, librerie e arredi presenti. c) Disinfezione interruttori, maniglie (porte e finestre). d) Pulizia e disinfezione dei sanitari (water), del dispositivo di azionamento dello scarico, del contenitore degli scopini e delle zone adiacenti. e) Pulizia e disinfezione dei lavandini, delle rubinetterie e delle attrezzature a uso collettivo (distributori di sapone e carta) e delle zone adiacenti f) Scopatura, lavaggio e disinfezione pavimenti. g) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.).	1 volta al giorno

- Segue Tabella A -

N°	Attività	Descrizione Attività	Periodicità
10	Palestra e spogliatoi Pulizia e Disinfezione	a) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. b) Disinfezione con nebulizzatore di: – attrezzature utilizzate in palestra (quadro svedese, pertica, reti, palloni, materassini, materasso, cavallina per ginnastica, coni, cerchi, pedane, parallele, ecc.) – panche e sedie spogliatoi – interruttori, maniglie (porte e finestre) ed oggetti ad uso promiscuo. c) Pulizia e disinfezione dei sanitari (water), del dispositivo di azionamento dello scarico, del contenitore degli scopini e delle zone adiacenti. d) Pulizia e disinfezione dei lavandini, delle rubinetterie e delle attrezzature a uso collettivo (distributori di sapone e carta) e delle zone adiacenti. e) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.).	Ognivolta al termine dell'utilizzo da parte di una classe o di un gruppo di studenti
		f) Vuotatura e pulizia dei cestini dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti. g) Disinfezione con nebulizzatore di: – attrezzature utilizzate in palestra (quadro svedese, pertica, reti, palloni, materassini, materasso, cavallina per ginnastica, coni, cerchi, pedane, parallele, ecc.) – panche e sedie spogliatoi – interruttori, maniglie (porte e finestre) ed oggetti ad uso promiscuo. h) Pulizia e disinfezione dei sanitari (water), del dispositivo di azionamento dello scarico, del contenitore degli scopini e delle zone adiacenti. i) Pulizia e disinfezione dei lavandini, delle rubinetterie e delle attrezzature a uso collettivo (distributori di sapone e carta) e delle zone adiacenti. j) Scopatura, lavaggio e disinfezione pavimenti. k) Apertura porte e finestre per aerazione ambiente (minimo 15 min.).	Ogni giorno al termine delle lezioni

La compilazione del Registro delle pulizie è a cura del personale addetto ad eseguire le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti (collaboratori scolastici).

